



Energy Park – via Sant'Orsola Faenza (RA)

Verifica di assoggettabilità

L.R. 20 Aprile 2018, n.4 e s.m.i.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

ELABORATO 1.1 Inquadramento Programmatico

Approvato HERA SPA	E. Piraccini		Approvato HA	K. Gamberini		
Controllato HERA SPA	S. Allegra		Controllato HA	F. Zanni		
Redatto HERA SPA	-		Redatto HA	A. Gollini	ZGA	
Rev.	00		Data	05/06/2024		
Cod. Doc	EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01		Pagine	1 di 128		

SOMMARIO

A	PREMESSA	6
B	UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO	8
C	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	10
C.1	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE.....	11
C.1.1	<i>Piano Territoriale Regionale (PTR).....</i>	<i>11</i>
C.1.2	<i>Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)</i>	<i>14</i>
C.1.3	<i>Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV)</i>	<i>19</i>
C.1.4	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</i>	<i>19</i>
C.2	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE	42
C.2.1	<i>Piano Strutturale Comunale Associato (PSCA)</i>	<i>44</i>
C.2.2	<i>Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)</i>	<i>58</i>
C.2.3	<i>Piano Operativo Comunale (POC)</i>	<i>78</i>
C.2.4	<i>Classificazione acustica del Comune di Faenza</i>	<i>79</i>
C.2.5	<i>Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale</i>	<i>83</i>
D	PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI SETTORIALI	88
D.1	PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.....	88
D.1.1	<i>Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)</i>	<i>88</i>
D.2	PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	92
D.2.1	<i>Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Reno</i>	<i>92</i>
D.2.2	<i>Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli</i>	<i>97</i>
D.2.3	<i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)</i>	<i>103</i>
D.2.4	<i>Misure di salvaguardia previste dal Decreto Segretariale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 32/2024.....</i>	<i>107</i>
D.3	PIANI IN MATERIA DI ENERGIA	108
D.3.1	<i>Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)</i>	<i>108</i>
D.3.2	<i>Piano Energetico Regionale dell'Emilia-Romagna (PER)</i>	<i>111</i>
D.3.2.1	<i>Piano Triennale di Attuazione (PTA).....</i>	<i>113</i>

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	2 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

E	DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI.....	116
E.1	VINCOLI NATURALISTICI.....	116
E.1.1	<i>Rete Natura 2000.....</i>	116
E.1.2	<i>Aree di interesse biologico/ecologico e aree protette dell'Emilia-Romagna</i>	119
E.1.3	<i>Aree umide (convenzione di Ramsar).....</i>	120
E.2	VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI.....	121
E.3	VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	123
F	VALUTAZIONI SPECIFICHE.....	124
F.1	AREE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	124
F.1.1	<i>Criteri nazionali</i>	124
F.1.2	<i>Criteri regionali.....</i>	126
F.1.3	<i>Sintesi delle disposizioni relative all'idoneità dell'area</i>	128

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	3 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

DIZIONARIO DEGLI ACRONIMI

AIA:	Autorizzazione Integrata Ambientale
ARPAE:	Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
ARPAE-SAC:	ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni
AUA:	Autorizzazione Unica Ambientale
BAT:	Best Available Techniques
BATC:	BAT Conclusion
BRef:	Best available techniques Reference document
BUR:	Bollettino Ufficiale Regionale
BURERT:	Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
CTR:	Carta Tecnica Regionale
D.A.L.:	Delibera dell'Assemblea Legislativa
D.C.C.:	Deliberazione del Consiglio Comunale
D.C.P.:	Deliberazione del Consiglio Provinciale
D.G.C.:	Deliberazione di Giunta Comunale
D.G.R.:	Delibera di Giunta Regionale
D.Lgs.:	Decreto Legislativo
D.M.:	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.:	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.:	Decreto del Presidente della Repubblica
DMV:	Deflusso Minimo Vitale
ETS:	Emissions Trading Scheme
FER:	Fonte di Energie Rinnovabili
G.U.:	Gazzetta Ufficiale
IPPC:	Integrated Pollution Prevention and Control

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	4 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L.R.:	Legge Regionale
MTD:	Migliori Tecniche Disponibili
NTA:	Norme Tecniche di Attuazione
PAI:	Piano di Assetto Idrogeologico
PGRA:	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
PSRI:	Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico
PTA:	Piano di Tutela delle Acque
PTCP:	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTPR:	Piano Territoriale Paesistico Regionale
PTR:	Piano Territoriale Regionale
PUA:	Piano Urbanistico Attuativo
PUC:	Progetto Unitario con Convenzione
PUG:	Piano Urbanistico Generale
R.D.:	Regio Decreto
R.D.L.:	Regio Decreto-Legge
RP:	Reticolo Principale
RSP:	Reticolo Secondario di Pianura
RUE:	Regolamento Urbanistico Edilizio
SIA:	Studio di Impatto Ambientale
SIC:	Siti di Importanza Comunitaria
s.m.i.:	successive modifiche e integrazioni
ValSAT:	Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale
VAS:	Valutazione Ambientale Strategica
VIA:	Valutazione di Impatto Ambientale
VINCA:	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZPS:	Zone di Protezione Speciale

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	5 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A PREMESSA

Nel presente quadro programmatico, parte integrante dello Studio per Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), si effettua la verifica di coerenza del progetto rispetto alla pianificazione urbanistica, territoriale, ai vincoli ed alle norme di settore.

In considerazione delle specifiche caratteristiche dei progetti in esame si rende necessaria l'analisi degli strumenti urbanistici e pianificatori di seguito elencati:

- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello regionale**:
 - Piano Territoriale Regionale (PTR) (§ C.1.1);
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) (§ C.1.2);
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello provinciale**:
 - Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) (§ C.1.3);
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (§ C.1.4);
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello comunale**:
 - Piano Strutturale Comunale Associato (PSCA) (§ C.2.1);
 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) (§ C.2.2);
 - Piano Operativo Comunale (POC) (§ C.2.3);
 - Classificazione Acustica Comunale (§ C.2.4);
- Strumenti di pianificazione in materia di **qualità dell'aria**:
 - Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) (§ D.1.1);
- Strumenti di pianificazione in materia di **assetto idrogeologico**:
 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Reno (§ D.2.1);
 - Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (§ D.2.2);
 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) (§ D.2.3);

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	6 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Misure di salvaguardia previste dal Decreto Segretariale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 32/2024 (§ D.2.4);
- Strumenti di pianificazione in materia di **energia**:
 - Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) (§ D.3.1);
 - Piano Energetico Regionale dell'Emilia-Romagna (PER) (§ D.3.2);
- Vincoli **naturalistici** (§ E.1), **paesaggistici** (§E.2) e **idrogeologici** (§ E.3).

Segue inoltre un paragrafo (§ F) dedicato a **valutazioni specifiche** in merito ai **criteri nazionali e regionali** sulle **aree idonee / non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici**.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	7 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO

Il progetto in esame prevede l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico avanzato e la contestuale realizzazione di un intervento di Urban Forest, classificato ai sensi del D.Lgs. n. 34 del 03/04/2018 e s.m.i. come "formazione di origine artificiale su terreni agricoli" (art. 5, co. 1, lettera a)) ed ai sensi della L.R. n. 24/2017 come "Dotazione ecologica e ambientale" (art. 21).

Fanno parte dell'intervento ulteriori superfici destinate, in continuità con attuale destinazione d'uso, ad attività agricola, oltre a fasce di mitigazione.

L'area dell'intervento in progetto è localizzata nel Comune di Faenza (RA), a sud-ovest del centro abitato.




Figura 1 – Ubicazione del sito di interesse - area vasta

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	8 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

La normativa di riferimento per l'individuazione degli strumenti fondamentali della programmazione territoriale e urbanistica è stata recentemente aggiornata con l'entrata in vigore, a partire dal 1/1/2018, della L.R. 24 del 21/12/2017. Tale Legge definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica distinguendo tra:

- **Strumenti di Pianificazione Regionale:**
 - Piano Territoriale Regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);
 - La componente paesaggistica del PTR, denominata Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale.
- **Strumenti di Pianificazione di Area Vasta:**
 - Piano Territoriale Metropolitano (PTM), predisposto dalla Città Metropolitana di Bologna in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico Metropolitano, avente lo scopo di definire le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana;
 - Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), predisposto dalle Province, eventualmente anche in forma associata ed avente la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale;
- **Strumenti di Pianificazione Comunale:**
 - Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- **Accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica** con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	10 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

C.1.1 *Piano Territoriale Regionale (PTR)*

Versione del Piano analizzata
• <i>PTR approvato con DCR n. 276 del 03/02/2010</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• -
Norme di interesse per l'area di progetto
• -

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Tale strumento di programmazione trova le sue motivazioni in quattro ambiti fondamentali:

- 1) la variabile territoriale si rapporta alle politiche di sviluppo in modo più articolato e complesso che nel passato. Se si riconosce l'esigenza di cogliere e fare leva sulle diverse potenzialità e risorse, il rapporto tra politiche di sviluppo e territorio richiede di scomporre le politiche di settore per renderle più appropriate alle esigenze di sviluppo delle diverse aree;
- 2) il rapporto ambiente/sviluppo diventa fondamentale per proporre una nuova qualità dello sviluppo stesso. Si presentano tre prospettive che influiscono sulle attività di governo:
 - la tutela di risorse ambientali;
 - la valorizzazione di beni ambientali;
 - il riorientamento della produzione scientifica e tecnologica per definire modelli di produzione e consumo;
- 3) il superamento dei localismi e l'accrescimento dell'unificazione regionale appaiono centrali per mantenere e qualificare il grado di sviluppo raggiunto;
- 4) il rafforzamento necessario del sistema delle istituzioni per operare su sistemi maggiormente aperti sia territorialmente che come rapporti di forze economico-sociali.

Nel PTR, dopo un quadro conoscitivo sullo stato delle varie componenti individuate come critiche e/o rappresentative, sono riportati gli obiettivi e le strategie per il perseguimento degli stessi.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	11 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- sostenibilità ambientale: mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- sostenibilità economica: generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo, uso razionale ed efficiente delle risorse, riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;
- sostenibilità sociale: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo, in particolare tra le comunità attuali e quelle future;
- sostenibilità istituzionale: coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono:

- Qualità territoriale;
- Efficienza territoriale;
- Identità territoriale.

Quattro le principali dimensioni di integrazione del principio di sostenibilità che schematicamente vengono ricondotte ad obiettivo programmatico:

- l'efficienza della produzione e del consumo, intesa come internalizzazione e riduzione dei costi ambientali e valorizzazione nel medio termine di opportunità e vantaggi economici correlati (integrazione della dimensione economica e ambientale) all'accesso di tutti alle risorse e alla qualità ambientale, intesa anche con riferimento ai paesi più poveri del mondo e alle generazioni future (integrazione della dimensione sociale e ambientale);
- la qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni economiche e di benessere e coesione sociale (integrazione della dimensione sociale, economica e ambientale);
- la competitività locale, intesa come capacità innovativa che investe nel capitale naturale e sociale e valorizza e potenzia le risorse locali (integrazione della dimensione istituzionale, economica e ambientale);
- la governance locale, ovvero la consapevolezza sui temi della sostenibilità da parte dei governi e delle comunità locali, la capacità di dialogo, di assunzione di responsabilità, di gestione, di investimento e valorizzazione di risorse pubbliche e private, e del suo

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	12 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

consolidamento nel tempo (integrazione della dimensione istituzionale, sociale e ambientale).

Altro tema strettamente riconducibile, in senso ampio, all'integrazione è la collaborazione con l'industria e i consumatori al fine di rendere più ecologici i modelli di produzione e consumo.

Al proposito si propone di far ricorso a un ampio ventaglio di strumenti, che spaziano:

- da una politica per la produzione e consumo sostenibili;
- alla responsabilità ambientale;
- dalle misure fiscali;
- ad una miglior informazione dei cittadini.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale e sono:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo - infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

La seguente tabella sintetizza gli obiettivi specifici in relazione alle suddette accezioni.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	13 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

OBIETTIVI DEL PTR (in termini di risultati/output attesi)			
	Qualità territoriale	Efficienza territoriale	Identità territoriale
CAPITALE ECOSISTEMICO PAESAGGISTICO	Integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica	Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali	Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità
CAPITALE SOCIALE	Benessere della popolazione e alta qualità della vita	Equità sociale e diminuzione della povertà	Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness)
CAPITALE COGNITIVO	Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità	Alta capacità d'innovazione del sistema regionale	Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori
CAPITALE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE	Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani	Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia	Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica

Tabella 1 – Sintesi degli obiettivi del PTR in relazione alle forme di capitale territoriale

Il PTR, come desumibile da quanto sinteticamente descritto in precedenza, è uno strumento di programmazione e pianificazione che non fornisce prescrizioni di dettaglio sulle singole aree; pertanto, non si rilevano elementi di rilievo ai fini del presente studio.

C.1.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> PTPR approvato con DCR n. 1388 del 28/01/1993 Intesa istituzionale per l'adeguamento del PTPR e del Disciplinare attuativo del 4/12/2015
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> (vd. par.C.1.4)
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> (vd. par. C.1.4)

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), parte tematica del PTR, si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con Delibera di approvazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28/01/1993.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	14 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Con D.G.R. n. 1284 del 23 luglio 2014 è stato approvato l'adeguamento del PTPR, e in data 20/10/2014, la Regione Emilia-Romagna e la direzione regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno siglato un'Intesa istituzionale a tale fine.

Successivamente, sia in Regione, a seguito delle elezioni amministrative, sia nel MiBACT, a seguito del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, si è verificato un processo di riorganizzazione che ha portato alla sottoscrizione ufficiale, il 4 dicembre 2015, di una intesa interistituzionale per l'adeguamento del PTPR e del relativo Disciplinare attuativo precedentemente siglata in data 20/10/2014.

È stato riscontrato che, pur essendo stato approvato oltre 20 anni fa, il PTPR ha nei suoi contenuti alcuni temi moderni ed ancora del tutto attuali, tanto da essere affrontati anche nella Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla firma a partire dal 20/10/2000. Per questo motivo, la Regione ha ritenuto non necessario provvedere alla stesura di un Piano Paesaggistico completamente nuovo ed ha invece optato per procedere con il semplice aggiornamento di alcuni dei contenuti del Piano attualmente in vigore.

Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale e urbanistica, il Piano Territoriale Paesistico persegue i seguenti obiettivi:

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

Il PTPR provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali dei sistemi, delle zone e degli elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio regionale.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	15 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione, espressioni materiali della presenza umana ed altri) il PTPR individua 23 Unità di paesaggio su tutto il territorio regionale. Le Unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Esse permettono di individuare l'originalità del paesaggio emiliano-romagnolo, di precisarne gli elementi caratterizzanti e consentiranno in futuro di migliorare la gestione della pianificazione territoriale di settore.

L'area di interesse è compresa all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 7 "Pianura romagnola" (si veda figura seguente).




Figura 3 – PTPR - Ripartizione della Regione Emilia-Romagna in Unità di Paesaggio

Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche dell'Unità di paesaggio in oggetto.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	16 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Unità di paesaggio

n. 7: Pianura romagnola

Comuni interessati	Integralmente:	Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Forlimpopoli, Fusignano, Gambettola, Massalombarda, Lugo, Mordano, Russi, Solarolo, S.Agata sul S.		
	Parzialmente:	Alfonsine, Bertinoro, Castel S.Pietro, Castelbolognese, Cervia, Cesena, Dozza, Faenza, Forlì, Gatteo, Imola, Longiano, Ravenna, S.Arcangelo		
Province interessate	Ferrara, Bologna, Forlì			
Inquadramento territoriale	Superficie territoriale (KmQ)	1.618,29		
	Abitanti residenti (tot.)	495.202		
	Densità (ab/kmq)	306,00		
	Distribuzione della popolazione	Centri	414.460 (84%)	
		Nuclei	-	
		Sparsa	80.742 (16%)	
	Temperatura media/annua (C°)	12,9		
Precipitazione media/annua (mm)	773			
Uso del suolo (ha)	Sup. agricola	156.534 (96,73%)		
	Sup. boscata	218 (0,14%)		
	Sup. urbanizzata	5.038 (3,11%)		
	Aree marginali	-		
	Altri	35 (0,02%)		
Altimetria s.l.m. (per superfici in ha)	< 0	-		
	0 ÷ 40	141.762 (87,6%)		
	40 ÷ 600	20.063 (12,4%)		
	600 ÷ 1200	-		
	> 1200	-		
Capacità d'uso (per superfici in ha)	Suoli con poche limitazioni	120.553		
	Suoli con talune limitazioni	24.021		
	Suoli con intense limitazioni	3.436		
	Suoli con limitazioni molto forti	50		
	Suoli con limitazioni ineliminabili	-		
	Suoli inadatti alla coltivazione	-		
	Suoli con limitazioni molto intense	-		
	Suoli inadatti a qualsiasi tipo di produzione	13.617		

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	17 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Clivometria (per superfici in ha)	Superfici occupate da fosse	6.450
	Superfici con pendenze > 35%	9
Geologia	Classe litologica prevalente	Suoli argillosi
	Superficie in ha	95.675
Stato di fatto della strumentazione urbanistica	Comuni privi di strumento o con P.d.F.	-
	Comuni con P.R.G. approvato ante L.R. 47/78	10 (37%)
	Comuni con P.R.G. approvato post L.R. 47/78 e ante D.M. 21/9/84	7 (26%)
	Comuni con P.R.G. approvato post D.M. 21/9/84	10 (37%)
Vincoli esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Vincolo militare • Vincolo idrogeologico • Vincolo sismico • Vincolo paesistico • Abitati soggetti a consolid. e trasferimento • Riserve naturali • Zone soggette alla L.615/1966 • Zone umide • Oasi di protezione della fauna • Zone soggette a controllo degli emungimenti 	
Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzanti	Elementi fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione alluvionale con microrilievo costituito da grondaie fluviali spente e vive • Terrazzi fluviali e marini dell'alta pianura
	Elementi biologici	<ul style="list-style-type: none"> • Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti • Terreni ben drenati occupati da una tipica agricoltura promiscua (paesaggio della piantata) oggi in via di trasformazione con netta prevalenza di colture frutticole ed erbacee specializzate
	Elementi antropici	<ul style="list-style-type: none"> • Centri di origine romana e impianto murato medioevale • Casa rurale cesenate-riminese con portico o faentino-imolese con fienile • Sistema insediativo della Via Emilia ad alta densità ed infrastrutturazione • Centri medio-piccoli dell'alta pianura centuriata ed alta densità della popolazione sparsa • Insediamenti di dosso e bassa densità della popolazione sparsa nella fascia a confine con le bonifiche
Invarianti del paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Manufatti agricoli tradizionali • Sistema insediativo della Via Emilia, centuriazione ed insediamento storico 	
Beni culturali	Beni culturali di interesse	-

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	18 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

di particolare interesse	biologico - geologico	Centri storici di: Forlì, Faenza, Imola, Cesena, Forlimpopoli, Castelbolognese, Lugo, Bagnacavallo, Russi, Massalombarda, Villa Romana di Russi, Ville di Ghibullo e Montericco di Imola
	Beni culturali di interesse socio – testimoniale	
Programmazione	Programma e progetti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> R.E.R.: Progetto del Parco Delta del PO R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti

Figura 4 – PTPR – Scheda dell'unità di paesaggio n. 7 "Pianura romagnola"

Per quanto riguarda disposizioni più specifiche, si ricorda che, per effetto dell'art. 24 della L.R. 20/2000, *"i PTCP che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR [...] costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa"*.

Si rimanda pertanto al paragrafo seguente per l'analisi delle disposizioni del PTPR cui il PTCP ha dato attuazione.

C.1.3 Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV)

Come previsto dalla L.R. 24/2017, l'attuale strumento di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidono su interessi pubblici che esulano dalla scala locale è il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV).

Ad oggi, tuttavia, questo strumento è ancora in fase di elaborazione da parte della Provincia di Ravenna, la quale ha avviato il percorso di redazione del PTAV a fine 2021, pertanto nel seguito si darà conto del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

C.1.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Versione del Piano analizzata	
<ul style="list-style-type: none"> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con D.C.P. n. 9 del 28/02/2006. Modifica al PTCP approvata con Provv. Dirigenziale n. 17 del 14/12/2007 a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna. Modifica al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 71 del 29/06/2010 del PPGR della Provincia di Ravenna. Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 24 del 22/03/2011 in attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Variante al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 21 del 22/03/2011 del Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Ravenna. Variante specifica, approvata con DCP n. 10 del 27/02/2019, in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR approvato con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016). 	

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	19 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Unità di Paesaggio n. 12-A "Centuriazione"</i> • <i>Aree di concentrazione di materiali archeologici</i> • <i>Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i> • <i>Zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura - settore di ricarica di tipo B.</i> • <i>Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola</i>
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 3.21.A delle Norme di Attuazione - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico</i> • <i>Art. 5.3 delle Norme di Attuazione - Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità</i> • <i>Art. 5.4 delle Norme di Attuazione - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura</i> • <i>Art. 5.10 delle Norme di Attuazione - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari</i> • <i>Art. 5.14 delle Norme di Attuazione - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola e per le zone non vulnerabili</i> • <i>Art. 10.1 delle Norme di Attuazione - Definizione di territorio rurale e contenuti del PTCP</i> • <i>Art. 10.8 delle Norme di Attuazione - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola</i> • <i>Art. 12.6 delle Norme di Attuazione - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico</i> • <i>Art. 12.7 delle Norme di Attuazione - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica</i>

Sulla base della L.R. 20/2000, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali ed è stato approvato con delibera n. 9 del Consiglio Provinciale di Ravenna del 28/02/2006.

Il PTCP assume il compito di definire le condizioni ed i limiti della sostenibilità, nel tempo e nello spazio, delle previsioni comunali, ogni qualvolta queste comportino effetti ambientali o territoriali significativi al di fuori dei confini dei singoli comuni.

Il PTCP definisce le strategie per le linee di azione dello sviluppo territoriale, le quali fungono da riferimento per la pianificazione comunale.

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. 20/2000, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	20 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

La Tavola 1 del PTCP, riportata in Figura 5, divide il territorio della provincia di Ravenna in 15 Unità di paesaggio e l'area oggetto dello studio ricade nell'Unità di Paesaggio n. 12-A, denominata "Centuriazione"; tale unità comprende parte dei Comuni di Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno, Solarolo.





Figura 5 – PTCP – Tavola 1 "Unità di paesaggio"

Dall'esame della Tavola 2 "Tutela dei Sistemi Ambientali e delle Risorse Naturali e Storico-Culturali" del PTCP, di cui si riporta uno stralcio in Figura 6, si evince che l'area di intervento ricade, in parte (e quasi esclusivamente per le aree destinate a Urban Forest o alla prosecuzione dell'attività agricola), in "Aree di concentrazione di materiali archeologici" disciplinate dall'Art. 3.21.Ab2 delle Norme di Attuazione di Piano.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	21 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



LEGENDA

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

SISTEMI

- • • Collina
- ♦ ♦ ♦ Crinali spartiacque minori
- ▲ ▲ ▲ Costa
- - - Perimetro del P.R. del Porto

COSTA

- Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
- Zone urbanizzate in ambito costiero
- Zone di tutela della costa e dell'arenile

LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

AMBITI DI TUTELA

- Art. 3.9 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
- Art. 3.9 Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati
- Art. 3.12 Dossi di ambito fluviale recente
- Art. 3.12 Paleodossi di modesta rilevanza
- Art. 3.13 Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica
- Art. 3.14 Bonifiche
- Art. 3.15 Zone di tutela naturalistica - di conservazione
- Art. 3.17 Zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione
- Art. 3.18

Zone ed elementi di particolare interesse storico

ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO

- Art. 3.21a Complessi archeologici
- Art. 3.21aA Aree di concentrazione di materiali archeologici
- Art. 3.21aB Aree di affioramento di materiali archeologici
- Art. 3.21aC Zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione
- Art. 3.21aD Elementi dell'impianto storico della centuriazione
- Art. 3.21aE Strade storiche
- Art. 3.21aF Strade panoramiche

INSEDIAMENTI STORICI E ABITATI DA CONSOLIDARE O TRASFERIRE

- Art. 3.22 Insegniamenti urbani storici
- Art. 4.3 Abitati da consolidare o trasferire

ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E TESTIMONIALE

- Art. 3.16 Città delle colonie
- Art. 3.16 Colonie marine e aree di loro pertinenza

Progetti di valorizzazione

AREE DI VALORIZZAZIONE

- Art. 7.4 Parchi regionali
- Art. 7.6 Aree studio
- Confine di Provincia
- Confini comunali

Figura 6 – PTCP – Tavola 2 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico – culturali” – Stralcio della Tavola 2-16

Si riporta di seguito uno stralcio dell'Art. 3.21A per le parti di interesse.

Art. 3.21.A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1.(l) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	22 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

2.(P) Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:

[...]

b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

[...]

4.(P) Nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del secondo comma possono essere attuate le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni ulteriore previsione urbanistica e gli interventi sono subordinati all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela archeologica, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

[...]

Visto quanto sopra, la realizzazione dell'opera è subordinata all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela archeologica, come prescritto dalle Norme di Piano.

Per quanto attiene le informazioni presenti nella Tavola 3 "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee" (Figura 7), l'area in esame ricade interamente tra:

- le "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" di cui all'Art. 5.14 delle Norme di Piano;
- le "Zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura", normate dagli Articoli 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 5.13 delle Norme di Piano, e in particolare nel "settore di ricarica di tipo B".

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	23 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 7 – PTCP – Tavola 3 “Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee” – Stralcio
Tavola 3-16

Per quanto riguarda il primo tematismo (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ZVN) l’Art. 5.14 delle Norme di Piano richiama, al comma 1, i riferimenti normativi con le misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola, come di seguito riportato.

Art. 5.14 - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d’origine agricola e per le zone non vulnerabili

1. Riferimenti normativi. Le misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola e nelle zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie, sono definite secondo quanto disposto:

- dall’art. 92 del D.Lgs. 152/06, in attuazione della direttiva 91/676 CEE;

- dal Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	24 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

tecniche generali”, (PAN), approvato con delibera dell’Assemblea legislativa regionale n.96 del 16 gennaio 2007 e s.m.i.;

- dal Capo III della L.R. 4/07;

- dalla presente variante al PTCP, come articolato nelle successive lettere.

Il riferimento fondamentale è rappresentato dal Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati (PAN) in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (MIPAAF) del 25 febbraio 2016 che ha abrogato e sostituito il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 citato dall’Art. 5.14 dalle Norme di Piano.

La Regione Emilia-Romagna ha progressivamente aggiornato il proprio regolamento in materia di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato e acque reflue in attuazione della propria L.R. 4/2007 e dei decreti del MIPAAF (in ultimo il citato decreto del 25/2/2016), il più recente provvedimento è rappresentato dal Regolamento regionale 19 marzo 2024, N.2 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue” emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.31 del 15 marzo 2024.

Il Regolamento fissa le norme da seguire nell’uso dei fertilizzanti (inclusi effluenti di allevamento, digestato e acque reflue), in funzione della tipologia di reflu, e della collocazione territoriale dell’azienda in ZVN (Zona vulnerabile da nitrati) o ZO (zona ordinaria, cioè le altre zone), per contenere l’inquinamento dovuto alle sostanze azotate.

Il Regolamento n. 2/2024 stabilisce, tra l’altro, misure, differenziate per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) e le Zone Ordinarie (ZO), relative a:

- periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
- capacità di stoccaggio degli effluenti;
- limitazione dell'applicazione al terreno dei fertilizzanti in funzione della vulnerabilità ai nitrati e delle condizioni meteo-climatiche, conformemente alla buona pratica agricola;
- limitazioni legate alle condizioni del suolo, al tipo e alla pendenza del suolo stesso;
- applicazione al terreno dei fertilizzanti, basata sull'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dalla fertilizzazione;

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	25 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- linee guida per il controllo delle aziende che effettuano utilizzazione agronomica degli effluenti.

Per le aree di intervento in cui è previsto il mantenimento dell'attività agricola è pertanto previsto il pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento regionale, con la finalità di contenere l'inquinamento delle acque causata dai nitrati di origine agricola.

Passando al secondo tematismo pertinente individuato dall'analisi della Tavola 3 (Zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura - settore di ricarica di tipo B), gli articoli di riferimento delle Norme di Piano sono i numeri 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 5.13, di cui si riportano a seguire alcuni stralci di interesse (vengono esclusi, in quanto non pertinenti, gli Articoli 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico e 5.13 - Disposizioni relative allo smaltimento delle acque, quest'ultimo in quanto l'intervento in esame non prevede scarichi o sistemi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento).

Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

1.(P) Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Ai sensi degli artt. da 40 a 47 delle norme del PTA, il PTCP definisce e disciplina:

- zone di protezione ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/06, destinate alla protezione del patrimonio idrico, distinte in:

o zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'art. 28 del PTPR);

[...]

3.(P) Le "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'art. 28 del PTPR) sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP, che recepisce e integra le individuazioni del PTA, e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono o potrebbero attingere sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, tutte caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	26 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

All'interno di queste sono da prevedere le aree di ricarica (alimentazione) della falda e le zone di riserva. Le aree di ricarica, individuate nella Tav. 3, sono suddivise nei seguenti settori:

[...]

B) settori di ricarica di **tipo B**: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, quasi interamente comprese tra il settore A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

[...]

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Nei settori A, B, C, D delle aree di ricarica della falda descritte al precedente art.5.3, comma 3, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate o utilizzabili per il consumo umano, valgono le disposizioni ed i divieti di cui ai commi seguenti:

Disposizioni generali per tutti i settori di ricarica (A, B, C, D).

2.(D) Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti all'art. 5.2 comma 7, l'utilizzo agronomico di liquami zootecnici sul suolo deve essere limitato privilegiando, ove possibile, l'impiego di letame e altri ammendanti organici e il trattamento dei reflui zootecnici; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/07) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo il trattamento dei reflui zootecnici, in particolare la separazione dei solidi e il compostaggio con residui vegetali.

3.(D) Le aziende agricole e zootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti zootecnici sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. CEE 1782/03 di seguito elencata:

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	27 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;

- le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), compresi quelli ritirati dalla produzione.

[...]

6.(P) I sistemi fognari pubblici e privati di nuova realizzazione o in caso di rifacimento, devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta e la presenza di frequenti pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive sono riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione.

7.(D) Per le reti ed i manufatti fognari pubblici e privati esistenti deve essere prevista una periodica verifica della tenuta idraulica, da considerarsi una tra le "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo". Alla verifica dovrà far seguito la programmazione della impermeabilizzazione dei tratti fognari di maggiore entità o maggiormente critici, e la tempestiva impermeabilizzazione delle fognature per le acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, da comprovare a cura degli interessati in sede di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico.

8.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono **vietati**:

a) lo spandimento, anche ad uso agronomico, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad esclusione dei fanghi così come individuati all'Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all'interno dei suddetti settori di ricarica o al massimo a 10 km dal confine dei settori;

b) l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua utilizzati nelle pompe di calore/sonde geotermiche al fine del raffreddamento/riscaldamento. I Comuni devono adeguare i regolamenti urbanistici introducendo disposizioni in tal senso;

c) la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 e successive modifiche e integrazioni ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	28 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

d) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104 D.Lgs 152/06);

e) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per:

- gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,

- gli scarichi delle acque di seconda pioggia derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;

f) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento.

Ulteriori disposizioni per specifici settori di ricarica

[...]

10.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B e D è vietato l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde idriche sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile.

11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:

[...]

12.(D) I RUE, ovvero i regolamenti edilizi dei Comuni di Brisighella, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme recepiscono i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella Deliberazione della Giunta regionale n.286/2005 "Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, 152)" e nelle "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005" di cui alla DGR 1860/2006. Nello specifico, con riferimento ai criteri espressi nel punto 3.5 della Direttiva, prevedono che nelle aree a destinazione residenziale e produttiva/commerciale venga effettuato, ove possibile in relazione alle caratteristiche locali del suolo e di permeabilità, lo smaltimento in loco delle acque meteoriche (eccedenti le quantità stoccate con le tecniche di cui all'Art. 5.11 comma 5, penultimo alinea), raccolte dalle coperture dei fabbricati e degli insediamenti abitativi o da altre superfici impermeabili

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	29 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali acque non è considerato “scarico”, ai sensi della normativa vigente.

[...]

16.(P) Nelle zone di riserva di cui all'art. 5.3, comma 3, che vengano individuate su eventuale proposta di ATO5, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia d'ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06 Art. 94) fino alla realizzazione delle captazioni per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

[...]

19.(P) Alle Aree di ricarica della falda e nelle zone di riserva del territorio di pedecollina-pianura come individuate all'art. 5.3, comma 3 si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per le categorie a, d, f2, i-q, k-r, n, t, u, v, w dei Centri di pericolo, riportati nell'Appendice che costituisce parte integrante delle presenti Norme.

Art. 5.10 - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

1.(I) La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato il prelievo di acque superficiali o, in via secondaria, l'emungimento dalle falde freatiche, ove questo è espressamente consentito;

2.(D) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01.

E' dato indirizzo di divieto di perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7 a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

E' dato indirizzo di divieto di derivazione della falda di subalveo con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa la falda dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio, escludendo dal divieto di derivare i prelievi ad uso acquedottistico.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	30 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

3.(D) *In considerazione degli obiettivi di riequilibrio idrico ed idrogeologico nelle aree con deficit di bilancio idrico, di contenimento del fenomeno della subsidenza, di fenomeni di migrazione di acque fossili, e di ingressione salina, per le concessioni esistenti si dà indirizzo di disporre limitazioni alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea nelle zone individuate in classe quantitativa B e C (ai sensi dei Dlgs 152/99 e 152/06) e/o subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno;*

4.(D) *Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.*

5.(D) *L'individuazione delle aree con deficit di bilancio idrico o subsidenti, di cui al precedente comma 3, compete alla Regione. Dopo la loro individuazione gli areali potranno essere ampliati/variati anche su proposta della Provincia.*

6.(D) *Per mantenere il DMV e/o al fine di evitare problemi igienico/sanitari, le Autorità competenti adotteranno provvedimenti di sospensione, di intensità commisurata alle necessità di cui sopra, dei prelievi sotterranei in concessione, di quelli da subalveo, e delle derivazioni superficiali. Sono fatti salvi, su specifica deroga assentita, i prelievi di acque superficiali e sotterranee, opportunamente limitati, destinati esclusivamente al consumo umano o potabile.*

7.(I) *I medesimi provvedimenti di cui al precedente comma 6 possono essere disposti dalle Autorità competenti anche in occorrenza di significativi abbassamenti della falda.*

Misure supplementari disposte dal PTCP

8.(I) *Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio/rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, negli areali che presentano una idonea disponibilità – come volume e qualità eventualmente dopo adeguato trattamento a cura del richiedente – di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento di acque superficiali, la Provincia dà indirizzo:*

- di non rilasciare concessioni per nuovi emungimenti di acque sotterranee o di subalveo;

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	31 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- di limitare o revocare gli emungimenti da pozzi esistenti nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, ovvero in presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.

[...]

In merito al contenuto degli Articoli 5.3, 5.4, 5.10 precedentemente riportati rispetto al progetto in esame si rileva quanto segue:

- le attività agricole nell'aree poste all'interno dell'area di intervento dovranno essere gestite, come per lo stato attuale, al fine di evitare dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, come peraltro già previsto in accordo alle disposizioni di cui all'art. 5.14 per le Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e al Regolamento 2/2024; inoltre è escluso lo spandimento di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad eccezione dei fanghi così come individuati all'Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all'interno dei suddetti settori di ricarica o al massimo a 10 km dal confine dei settori;
- non sono previsti sistemi fognari (le aree di intervento sono destinate ad impianti agrivoltaici, aree forestali (Urban Forest) e aree agricole, quest'ultime in continuità con le attuali destinazioni d'uso;
- non sono previste pompe di calore con sonde geotermiche al fine del raffreddamento/riscaldamento;
- non è previsto insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015;
- non sono previsti scarichi nelle acque sotterranee, nel sottosuolo o nel suolo;
- non sono previsti nuovi allevamenti zootecnici;
- non sono previsti interventi che determinino l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde idriche sotterranee;
- le uniche porzioni di terreno che saranno impermeabilizzate afferiscono alle 4 cabine di trasformazione, distribuite nel campo agrivoltaico, ed alla cabina della sottostazione di utenza, che sarà dotata di piazzale di manovra e di viabilità di accesso. Per tale porzione di terreno, che sarà pavimentato con asfalto, si prevede la realizzazione di una rete

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	32 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

fognaria di raccolta delle acque di pioggia. Tali acque si ritiene non siano soggette a dilavamento e neppure al regime delle acque di prima pioggia, in quanto non sono presenti attività sporcanti. Le acque di pioggia saranno raccolte dalla rete fognaria, e previa laminazione, saranno scaricate nel reticolo idrografico superficiale (il vicino scolo Cerchia Sinistra Lamone). La laminazione sarà attuata mediante sovradimensionamento della rete fognaria, nel rispetto delle volumetrie minime previste dal PSAI;

- non sono previsti “Centri di pericolo” appartenenti alle seguenti categorie dell’Appendice alle Norme di Piano:
 - a (dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate),
 - d (dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e da strade),
 - f2 (lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi),
 - i-q (attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive (esclusi i derivati petroliferi),
 - k-r (pozzi perdenti o pozzi assorbenti di cui all’Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977,
 - n (immissione in acque superficiali di acque reflue urbane e industriali anche se depurate e acque di prima pioggia),
 - t (realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie),
 - u (fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane),
 - v (stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi),
 - w (tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi).
- non sono previste nuove derivazioni di acque sotterranee o superficiali; per l’irrigazione dell’aree destinate a agrivoltaico e delle aree agricole incluse nel perimetro di progetto (tutte già attualmente utilizzate a fini agricoli) verranno utilizzate le fonti approvvigionamenti già in essere.

Per quanto riguarda le disposizioni (direttive, in generale) indirizzate ai Comuni o altre Amministrazioni si rimanda all’analisi degli altri strumenti di pianificazione all’interno del presente documento.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	33 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Non risulta di interesse ai fini della presente relazione l'analisi della Tavola 4 "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti" in quanto il progetto di modifica non prevede impianti di questo tipo.

Passando alla Tavola 5 "Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale" (Figura 8), si osserva che l'area di intervento rientra tra gli "Ambiti rurali a prevalente vocazione produttiva agricola".

La disciplina del territorio rurale è oggetto del Titolo 10 delle Norme di Piano (articoli da 10.1 a 10.9).

Innanzitutto, all'art. 10.1 viene fornita una "definizione" del territorio rurale:

1.(D) Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non destinato ad essere urbanizzato, e si caratterizza per la prevalenza del paesaggio agricolo e/o seminaturale.

2.(D) Devono essere considerati parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le infrastrutture che, pur essendo elementi estranei al sistema agricolo, non alterano le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso.

Gli articoli 10.3 "Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali", 10.4 "Disciplina degli interventi edilizi e di modificazione degli assetti morfologici o idraulici, in funzione delle attività produttive agricole" e 10.5 "Disposizioni riguardo all'uso e riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse con l'attività agricola" rimandano agli strumenti di pianificazione comunale (si veda a tale proposito il § C.2).

Gli "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola", in cui ricade l'area di intervento e che si distinguono dagli "Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico", sono disciplinati dall'Art. 10.8, di seguito riportato. Esso, oltre a offrire una definizione dell'ambito basata sulla vocazione alla produzione agro-alimentare, rimanda nuovamente alla pianificazione comunale.

1.(I) Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione; in tali ambiti possono comunque essere presenti aree di valore naturale e ambientale.


EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	34 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

2.(D) In questi ambiti la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.

3.(I) In tali ambiti operano anche le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché di norma non assumano un ruolo preminente a livello territoriale.

4.(D) In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli produttivi evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola. La sottrazione di suoli agricoli produttivi per nuove funzioni urbane sarà ammessa nella misura strettamente indispensabile in relazione all'assenza di alternative tecnicamente valide.

5.(I) Gli strumenti urbanistici comunali devono tendere a limitare i conflitti tra le attività proprie del settore agricolo e le altre funzioni insediate e insediabili, attraverso una chiara esplicitazione della primaria funzione produttiva agricola e l'eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti.



EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	35 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	





Figura 8 – PTCP – Tavola 5 “Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale” - Stralcio

Infine, sulla base di quanto riportato nella Tavola 6 “Progetto reti ecologiche nella provincia di Ravenna” (di cui si riporta uno stralcio in Figura 9), il sito in esame è ricompreso in un’area identificata come “Agroecosistemi a cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico” senza fornire specifiche direttive o prescrizioni e rimandando, di fatto, alla pianificazione comunale.

Si rileva comunque che l’intervento di progetto prevede la realizzazione di un impianto agrolvoltaico, che consentirà di mantenere il valore del sistema agricolo esistente, valorizzandone le produzioni di qualità, oltre alla costituzione di un bosco urbano, che andrà a migliorare l’agrosistema esistente ponendosi in linea con le previsioni dell’articolato normativo.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	36 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Legenda

Ecosistemi naturali e seminaturali

- Ecosistemi forestali
- Ecosistemi prativi
- Ecosistemi acquatici
- Filari alberati
- Siepi

Rete ecologica di primo livello esistente

- Matrice naturale primaria
- Area a naturalità significativa, di completamento alla matrice naturale primaria
- Elementi di contiguità ecologica tra la costa e l'entroterra
- Fasce territoriali da potenziare o riqualificare come corridoi ecologici primari
- Ambiti entro cui potenziare o riqualificare gangli della rete ecologica
- Diretrici esterne di connettività ecologica

Rete ecologica di primo livello di progetto

- Agroecosistemi a cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico
- Zone buffer
- Aree di riqualificazione mista ecologica-fruttiva
- Fasce territoriali entro cui realizzare corridoi ecologici primari
- Ambiti entro cui realizzare gangli della rete ecologica
- Ponti ecologici polivalenti da prevedere

Rete ecologica di secondo livello esistente

- Fasce territoriali da potenziare o riqualificare come corridoi ecologici complementari
- Ambiti entro cui potenziare o riqualificare gangli della rete ecologica
- Ambiti entro cui potenziare o riqualificare stepping stones

Rete ecologica di secondo livello di progetto

- Fasce territoriali entro cui realizzare corridoi ecologici complementari
- Ambiti entro cui realizzare gangli della rete ecologica
- Ambiti entro cui realizzare stepping stone

Elementi antropici e punti di conflitto

- Autostrade
- Altri assi della "Grande rete" di collegamento nazionale-regionale
- Rete di base di interesse regionale
- Viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale
- Ambiti specializzati per attività produttive
- Territorio urbanizzato
- Principali punti di conflitto con il sistema infrastrutturale da governare
- Principali punti di conflitto con l'assetto insediativo da governare

Figura 9 – PTCP – Tavola 6 "Progetto reti ecologiche nella provincia di Ravenna" - Stralcio

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	37 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Considerata la presenza, nell'area di interesse, di alcuni elettrodotti aerei (linee 15 kV e linea 132 kV) risulta opportuno richiamare alcuni contenuti dell'art. 12.6 delle Norme di Attuazione di seguito riportato.

Art. 12.6 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico

1.(I) In tutti gli insediamenti del territorio provinciale si deve tendere ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti agli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998, il perseguimento del principio di minimizzazione ai sensi dell'art.8, comma 6, della Legge 36/2001, quanto previsto dalla L.R. 30/2000 e dalle direttive applicative di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.197/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2.(D) Per le finalità di cui al primo comma il Quadro Conoscitivo dei Piani Strutturali comunali deve contenere, se attendibili e oggettivamente reperibili i seguenti elementi:

[...]

- la localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, e delle principali cabine di trasformazione;

- l'individuazione delle relative fasce di rispetto, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione della fascia di rispetto, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;

- la localizzazione, anche sulla base della pianificazione provinciale di settore, dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;

- le proposte dei soggetti gestori delle reti elettriche riguardo ai programmi di sviluppo delle reti stesse e riguardo ai nuovi fabbisogni infrastrutturali indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Risulta infine rilevante analizzare alcuni contenuti dell'articolo Art. 12.7 "Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica" delle Norme di Piano, in materia di energia, in particolari i contenuti riguardanti gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (con esclusione delle biomasse o del biogas), in merito ai quali si riportano di seguito alcuni estratti del citato Art. 12.7.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	38 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

3.(D) RISPARMIO ENERGETICO.

[...]

Ad integrazione e specificazione di quanto contenuto nella delibera regionale sopracitata si forniscono ai Comuni i seguenti indirizzi:

[...]

n) IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA:

[...]

Sono invece accoglibili le iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili, indirizzando verso:

- la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia nel settore civile che produttivo;

- l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;

- l'ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di cui all'art. 8.1;

- la funzionalità dell'impianto ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;

- l'ubicazione in aree tali da minimizzazione gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.

All'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari.

[...]

4. (D) RILASCIO AUTORIZZAZIONI AD IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA.

Una volta raggiunto l'obiettivo fissato dal Piano Energetico Provinciale di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli eventuali ulteriori progetti non dovranno provocare emissioni in atmosfera aggiuntive (ciò in raccordo con gli indirizzi del PRQA), [...]

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	39 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

I progetti di sviluppo delle fonti rinnovabili dovranno prevedere i minori consumi di acqua possibili (ove possibile secondo il principio delle BAT- Migliori Tecnologie Disponibili), e coerentemente con il PRQA non dovranno comportare un peggioramento della qualità dell'aria;

Anche in occasione della richiesta di autorizzazione per gli impianti da fonte rinnovabile di competenza provinciale superiori ad 1 MW, la Provincia può richiedere, ad integrazione della documentazione presentata, un'analisi dell'intero ciclo di vita (LCA) del progetto presentato, che evidenzii il bilancio energetico complessivo (Net Energy) del progetto. Per Net Energy, o Net Energy Gain, si intende la differenza tra l'energia che può fornire un combustibile (ex. 1 kg di olio combustibile) e l'energia spesa per produrlo (ex. estrazione, lavorazione, trasporto, ...).

All'atto della richiesta di autorizzazione per impianti da fonte rinnovabile di competenza provinciale, la Provincia può prescrivere interventi di mitigazione degli impatti ambientali; tali interventi, consistenti in interventi di piantumazione e/o rinaturalizzazione copertura di almeno il 10% del lotto di pertinenza occupato dall'impianto.

Non si esclude la possibilità per i Comuni di avanzare richieste di misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente; tali compensazioni non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Esempi possono essere la costituzione di siepi, filari ed aree alberate nella parte pianeggiante della Pianura, in aree limitrofe all'impianto, in aree dove sono previsti corridoi della rete ecologica, in aree molto carenti dal punto di vista della dotazione naturale (centri urbani o cintura cittadina, in considerazione dell'importante funzione termoregolatoria e di filtro del verde urbano), nei siti individuati come fasce tampone boscate (FTB) dal documento della Provincia di Ravenna "Prima individuazione dei siti lungo i corsi d'acqua naturali e artificiali della Provincia di Ravenna da rinaturalizzare e/o da affiancare con fasce tampone boscate", redatto nel 2005 da Istituto Delta Ecologia Applicata srl o in aree appositamente individuate dai Comuni e destinate a boschi perenni.

Si dispone che nei Comuni interessati dalla localizzazione, e relativi impatti ambientali, di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, debbano essere stipulati accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, ed in particolare tesi alla piantumazione di alberi. Per avere certezza del mantenimento del risultato di mitigazione nel tempo, la compensazione dovrà prevedere anche meccanismi di manutenzione del verde, anche con meccanismi simili a quelli dei CDM previsti in applicazione del protocollo di Kyoto.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	40 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

[...]

In sede di rilascio dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili conseguentemente all'attuazione del Piano, qualora prevista ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tra cui il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. , dovrà essere approfondita la valutazione ambientale, al fine anche di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione.

I progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o nella LR 9/99 e s.m.i., dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

La localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà avvenire in coerenza a quanto stabilito nelle Linee Guida Nazionali contenute nel Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 e s.m.i.;

In particolare, la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica dovrà rispettare quanto stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.28 del 6 dicembre 2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" e s.m.i.;

[...]

L'ubicazione degli impianti nelle zone classificate agricole dovrà essere autorizzata tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti specifici a ciascuna realtà territoriale.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	41 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In merito ai contenuti dell'Art. 12.7 si rileva quanto segue:

- l'impianto in esame in quanto costituito da impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile è da considerare "prioritario" rispetto ad altre iniziative che interessano fonti non rinnovabili;
- l'ubicazione dell'impianto è tale da minimizzazione gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione, come dettagliato nella documentazione di progetto;
- l'impianto in esame non produce emissioni in atmosfera e non comporta consumi idrici (fatta esclusione per le attività agricole 'integrate' nell'impianto agrifotovoltaico, già presenti nello scenario attuale);
- il progetto prevede di destinare una superficie di circa 17 ettari ad aree forestali (Urban Forest) a fronte di una superficie di circa 22 ha per agrivoltaico, con integrazione di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica e attività agricola, e circa 21 ha di aree agricole che proseguiranno le attività di produzione agro-alimentare;
- il progetto risulta sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; nello Studio Preliminare Ambientale (di cui il presente documento è parte) predisposto per tale procedura sono valutati gli impatti ambientali di progetto su tutte le componenti ambientali;
- in merito ai criteri di localizzazione degli impianti a fonte solare fotovoltaica si rimanda al par.F.1.

Alla luce di quanto esposto, a seguito dell'analisi del PTCP, non si ravvisano motivi ostativi per la realizzazione degli interventi dell'impianto agrivoltaico, della relativa connessione alla rete elettrica e della Urban Forest, i quali risultano invece coerenti con le strategie di piano.

C.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

La Legge Regionale 20/2000 aveva definito una nuova forma del piano a livello comunale, dando avvio ad un contesto istituzionale di pianificazione nuovo e completo sul quale fondare rapporti interistituzionali volti a favorire processi di copianificazione: nello specifico, essendo la pianificazione regionale e provinciale basata su criteri tecnico culturali sempre più articolati, si è resa necessaria la rivisitazione della pianificazione comunale per mettere in sintonia culture di piano, approcci

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	42 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

sistemici, sensibilità tematiche (ambientali, morfologiche, funzionali), di procedure di confronto, adeguamento, condivisione delle scelte fra i diversi attori istituzionali.

Tra le innovazioni introdotte, i Piani Regolatori comunali sono stati modificati nelle caratteristiche e procedure scorporandone i contenuti in tre strumenti di pianificazione:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce le linee guida per le localizzazioni insediative, lo sviluppo infrastrutturale, la tutela e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali del territorio, nel rispetto degli indirizzi dettati dal PTCP;
- il Piano Operativo Comunale (POC), strumento di attuazione del PSC che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che costituisce il secondo strumento di attuazione del PSC: esso contiene norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi dell'ambiente urbano.

Allo scopo di semplificare la pianificazione urbanistica comunale e valorizzare i processi negoziali nella definizione della fase operativa degli interventi, con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017, vengono individuati quali strumento di pianificazione urbanistica in sostituzione dei precedenti Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e Piano Operativo Comunale (POC):

- Il Piano Urbanistico Generale (PUG), ossia lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni
- gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica sostituiscono ogni piano urbanistico operativo e

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	43 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

attuativo di iniziativa pubblica e privata, comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente.

Si analizzano di seguito le disposizioni rilevanti dei piani urbanistici comunali ad oggi vigenti che nel caso in esame sono rappresentati da:

- Piano Strutturale Comunale Associato (PSCA);
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);
- Piano Operativo Comunale (POC).

Non risulta ancora definito il Piano Urbanistico Generale (PUG) il cui processo di elaborazione (per PUG Intercomunale dell'Unione della Romagna Faentina) è stato da poco avviato.

C.2.1 Piano Strutturale Comunale Associato (PSCA)

Versione del Piano analizzata
• PSCA approvato dal Consiglio Comunale di Faenza con atto 5761-17 del 22/01/2010
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Ambito di nuova previsione del PSC - Ambito per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali - Ambito "01 Faenza: Via Ospitalacci – Via S.Orsola". • Aree di particolare interesse archeologico - Area di concentrazione di materiali archeologici - Attestazioni archeologiche. • Protezione della qualità delle acque sotterranee: aree di ricarica per infiltrazione superficiale. • Elettrodotti.
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 5.3 - Ambiti del territorio urbanizzabile - Ambiti di nuova previsione del PSC • Art. 7 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti • Art. 8 - Attrezzature e spazi collettivi • Art.11.2 - Storia e archeologia – Testimonianze archeologiche • Art. 12.13 - Risorse idriche, idrogeologia e stabilità - Aree di ricarica della falda. • Art. 13.8 - Impianti e infrastrutture - Elettrodotti • Art. 3.21.A. delle Norme di Attuazione del PTCP - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico • Art. 5.3 delle Norme di Attuazione del PTCP - Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità • Art. 5.4 delle Norme di Attuazione del PTCP - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura • Art. 12.6 delle Norme di Attuazione del PTCP - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	44 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il Piano Strutturale Comunale dell'ambito faentino è stato elaborato in forma associata tra i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo con un percorso iniziato nel 2004.

Nel marzo 2009 i Consigli Comunali dei sei comuni associati hanno adottato, ai sensi dell'art.32 della L. R. n. 20/2000, il nuovo Piano Strutturale Comunale Associato (PSCA) dell'Ambito faentino; l'iter si è concluso con l'approvazione definitiva da parte dei sei Consigli Comunali, in particolare per il Comune di Faenza l'approvazione è avvenuta con atto 5761-17 del 22/01/2010.

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 e dell'art. 8.1 comma 12 delle NdA del PTCP in data 16 marzo 2010 è stato sottoscritto dai Sindaci dei sei Comuni Associati e dal Presidente della Provincia di Ravenna l'Accordo Territoriale per l'attuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e per i poli funzionali.

Il PSCA è entrato ufficialmente in vigore il 31 marzo 2010.

Il Piano comprende, oltre a una Relazione illustrativa e alla Norme di Attuazione, due famiglie di elaborati grafici:

- Progetto - Aspetti Strutturanti;
- Tutele - Aspetti Condizionanti.

Per quanto riguarda gli aspetti strutturanti, la Tav. 2A - Aspetti strutturanti - Progetto territoriale: assetto strutturale, di cui si riporta uno stralcio in Figura 10, individua l'area di interesse come "Territorio urbanizzabile di nuova previsione - Ambito per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali"; in particolare l'area, come dettagliato nella Tav. 3 di Piano successivamente riportata, ricade nell'ambito "01 Faenza: Via Ospitalacci – Via S.Orsola" per il quale, così come per tutti gli altri ambiti di nuova previsione, il PSC rinvia alla specifica scheda della VALSAT la capacità insediativa minima e massima, le funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime e le prestazioni di qualità urbana attese.

Tali aspetti non vengono approfonditi in quanto la previsione strutturale del PSC è superata dalle previsioni successive del RUE, a cui si rimanda (§ C.2.2).

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	45 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	





Figura 10 – PSCA Ambito Faentino – Tav. 2A - Aspetti strutturali - Progetto territoriale: assetto strutturale (stralcio)

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	46 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	47 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 11 – PSCA - Tav. 2B Aspetti strutturali - progetto territoriale: sistema delle eccellenze (stralcio)

Nella Tavola 3 Aspetti Strutturali - Progetto: scenario è dettagliato l'assetto strutturale del progetto territoriale di cui alla precedente Tavola 2A; in Figura 12 è riportato uno stralcio della Tav.3.13 che riguarda il settore territoriale di interesse. Si osserva che l'area di intervento è ricompresa all'interno di "Ambito per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (Art. 5.3)" e in particolare nell'ambito "01 Faenza: Via Ospitalacci – Via S.Orsola", inoltre nella parte più occidentale essa interessa parzialmente un'area identificata come "Spazio collettivo comunale (Art. 8) – V Verde" che include la simbologia di "Funzionalità idraulica del territorio (Art. 7) - Bacino di laminazione". Per l'ambito 01 in esame e relative dotazioni il PSC rimanda alla specifica scheda della VALSAT. Nella porzione orientale il Piano individua un asse della viabilità primaria di progetto con direttrice nord-sud.

Le previsioni della tavola di Piano e le relative norme non vengono approfonditi in quanto la previsione strutturale del PSC è superata dalle previsioni successive del RUE, a cui si rimanda (§ C.2.2).

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	48 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	





Figura 12 – PSCA - Tav. 3.13 Aspetti strutturanti - Progetto: scenario (stralcio)

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	49 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Le Tutele – Aspetti condizionanti sono approfondite nelle Tavole 4.

La Tavola 4A – Aspetti condizionanti - Tutele: natura e paesaggio è riportata (stralcio) in Figura 13; la porzione di territorio interessata dall'intervento è classificata come “Ambiti di nuova previsione di PSC”, in accordo con le precedenti tavole del Piano.



EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	50 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	





Figura 13 – PSCA – Tav. 4A – Aspetti condizionati - Tutele: natura e paesaggio (stralcio)

Nella seguente Figura 14 è riportato uno stralcio della Tav. 4B – Aspetti condizionanti - Tutele: storia e archeologia.



EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	51 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Figura 14– PSCA – Tav. 4B – Aspetti condizionati - Tutele: storia e archeologia (stralcio)

Dall'analisi della tavola si osserva che l'area di intervento ricade interamente in territorio classificato come "Ambiti di nuova previsione del PSC", in accordo con le precedenti tavole del Piano. La porzione più orientale dell'area di intervento interessa una "Area di concentrazione di materiali archeologici" (Art. 11.2), inoltre sono presenti alcuni "Edifici di valore culturale-testimoniale" (Art. 11.7), ma risultano tutti esclusi dal progetto, e alcune "Attestazioni archeologiche" (Art. 11.2).

L'Art. 11.2 delle Norme di Piano rimanda, per quanto riguarda le condizioni di tutela delle "Aree di concentrazioni di materiale archeologico", all'art. 3.21.A.b2 delle Norme del PTCP già precedentemente analizzato (vd. par. C.1.4), mentre le "Attestazioni archeologiche" sono definite, nello stesso articolo, come *"siti puntuali (individuati in modo specifico nelle tavole di Quadro Conoscitivo) su cui è attestata la presenza di materiale archeologico."*

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	52 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Consultando la Tavola del Quadro Conoscitivo di interesse (Tav. C.1.2.3.1 - Sistema territoriale – Sistema insediativo storico urbano e rurale: potenzialità archeologiche – attestazioni archeologiche del Comune di Faenza, di cui si riporta un estratto in Figura 15), emerge che le tre “attestazioni archeologiche” ricomprese nel perimetro dell’area di intervento corrispondono ad attestazioni di età romana identificate ai numeri 31, 34, 36 a cui sono associate le informazioni riportate nello stralcio della Tavola del Quadro Conoscitivo in figura. Rispetto agli interventi in progetto si rileva che l’”attestazione” n. 36 ricade ai margini del campo agrivoltaico, la n. 34 risulta in corrispondenza di asse stradale esistente (Via Monte di Pietà) e la n. 31 ricade in area di progetto che mantiene la destinazione agricola.





Figura 15 – PSCA - Tav. C.1.2.3.1 - Sistema territoriale – Sistema insediativo storico urbano e rurale: potenzialità archeologiche – attestazioni archeologiche del Comune di Faenza (stralcio)

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	53 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Si ritiene in ogni caso che l'intervento di progetto sia compatibile con la caratterizzazione dell'area in quanto:

- non sono previsti scavi profondi (profondità massima 1,5 m in corrispondenza del cavidotto MT);
- non è prevista la costruzione di strutture permanenti: tutti gli interventi sono caratterizzati da una durata temporale limitata (25-30 anni) al termine della quale l'area sarà ripristinata allo stato attuale.

In Figura 16 è riportato uno stralcio della Tav. 4C – Aspetti condizionanti - Tutele: sicurezza del territorio.



EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	54 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 16 – PSCA - Tav. 4C – Aspetti condizionanti - Tutele: sicurezza del territorio (stralcio)

L'area di intervento, oltre a ricadere (come evidenziato anche nelle tavole precedenti) in “Ambiti di nuova previsione del PSC”, interessa parzialmente, nella porzione più meridionale, territorio soggetto a “Protezione della qualità delle acque sotterranee: aree di ricarica per infiltrazione superficiale” (Art.12.13) di cui alla tutela sovraordinata del PTCP di Ravenna.

L'Art. 12.13 delle Norme di Piano è di seguito riportato.

13. Aree di ricarica della falda. In queste zone è prioritaria la protezione della qualità e quantità delle acque sotterranee; si suddividono in aree di ricarica della falda di sub-alveo o di ricarica per infiltrazione superficiale.

Le condizioni di tutela discendono dagli artt. 5.3 e 5.4 del PTCP.

Il contenuto degli articoli 5.3 e 5.4 delle Norme del PTCP è stato approfondito al precedente par. C.1.4, a cui si rimanda per approfondimenti.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	55 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Non sono invece interessate dal progetto aree a rischio idraulico individuate Piano di Bacino dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, secondo le perimetrazioni rappresentate nella Tav. 4C, né aree soggette a vincolo idrogeologico ex D.G.R. n.1117/2000.

In ultimo, dall'analisi della Tav. 4D – Aspetti condizionanti - Tutele: impianti e infrastrutture (Figura 17) si rileva che l'area di intervento è attraversata da alcuni elettrodotti aerei, in particolare da una linea 15 kV ENEL Distribuzione SpA nella parte centrale e da tre linee nella porzione più orientale (una linea 132 kV a semplice terna ENEL Distribuzione SpA e due linee 15 kV ENEL Distribuzione SpA). Nella tavola sono rappresentate le fasce di rispetto.


Il tematismo "Elettrodotti" è oggetto dell'Art. 13.8 delle Norme che si riporta di seguito.

Art. 13 Impianti e infrastrutture

[...]

8. Elettrodotti e cabine primarie. L'individuazione grafica dell'ampiezza della fascia è indicativa e verrà rilevata con esattezza al momento dell'intervento, in relazione alle modifiche intervenute, che si considerano automaticamente recepite senza variazione cartografica.

La disciplina di questi ambiti, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento discende dall'art. 12.6 del PTCP.



EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	56 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 17 - PSCA - Tav. 4D – Aspetti condizionanti - Tutele: impianti e infrastrutture (stralcio)

L'Art. 12.6 delle Norme di Attuazione del PTCP, di seguito riportato, prevede sostanzialmente il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla normativa di settore nazionale e regionale e l'applicazione della suddetta normativa.

Art. 12.6 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico

1.(I) In tutti gli insediamenti del territorio provinciale si deve tendere ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti agli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998, il perseguimento del principio di minimizzazione ai sensi dell'art.8, comma 6, della Legge 36/2001, quanto previsto dalla L.R. 30/2000 e dalle direttive applicative di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.197/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2.(D) Per le finalità di cui al primo comma il Quadro Conoscitivo dei Piani Strutturali comunali deve contenere, se attendibili e oggettivamente reperibili i seguenti elementi:

- la localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva;

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	57 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- l'individuazione dei relativi ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6 V/m, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione degli ambiti suddetti, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
- la localizzazione dei siti, individuati a partire dalle indicazioni della pianificazione provinciale di settore, per la realizzazione nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva;
- la localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, e delle principali cabine di trasformazione;
- l'individuazione delle relative fasce di rispetto, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione della fascia di rispetto, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
- la localizzazione, anche sulla base della pianificazione provinciale di settore, dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;
- le proposte dei soggetti gestori delle reti elettriche riguardo ai programmi di sviluppo delle reti stesse e riguardo ai nuovi fabbisogni infrastrutturali indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.

C.2.2 Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Versione del Piano analizzata	
<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 11 del 31.03.2015. • Variante al RUE n.1 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n.23 del 30.05.2017 "Faenza - Adeguamento e messa in sicurezza strada provinciale n. 16 e realizzazione pista ciclopedonale Faenza-Borgo Tuliero: POC specifico e correlata variante al RUE. Controdeduzione e approvazione". • Variante al RUE n. 2 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 56 del 30.11.2016 "Aree pubbliche ed altre modifiche minori" e altri atti. • Variante al RUE n. 3 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 48 del 29.07.2019 "Variante di assestamento e altri atti. Controdeduzione delle osservazioni e approvazione". • Variante al RUE n. 4 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 25 del 27.03.2019 "Variante integrativa al vigente POC specifico per la realizzazione di percorsi ciclopedonali e correlata variante al RUE. Approvazione". 	

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	58 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Variante al RUE n. 5 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 36 del 26.07.2018 "Procedimento di VIA "Stabilimento Tampieri". Approvazione".
- Variante al RUE n. 6 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 62 del 30.10.2019. Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.2145 del 22.11.2019 "Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di potenziamento dello stadio ossidativo del depuratore mediante tecnologia Anammox. Caviro Extra SpA".
- Variante al RUE n. 7 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 63 del 30.10.2019. Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.2144 del 22.11.2019 "Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso, all'interno dell'esistente stabilimento. Enomondo S.r.l.".
- Variante al RUE n. 8 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 12 del 29.05.2020. "Progetto di ampliamento di attività produttiva esistente comportante richiesta di variante alla pianificazione urbanistica. F.A.M. S.r.l.".
- Variante al RUE n. 9 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 3 del 28.02.2020. Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.631 del 08.06.2020 "Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA relativo al Progetto dei lavori di costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti irrigui esistenti. Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale".
- Variante al RUE n. 10 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 32 del 31.07.2020 "Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 comma 1, lett. b) relativo alla ditta CLAI Soc. Coop. Agr. per ampliamento del parcheggio e del piazzale a Faenza in via San Silvestro 184. Approvazione del progetto comportante variazione alla Strumentazione Urbanistica".
- Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 26 del 29/07/2021 Modifica al titolo II "Energia" della Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" del RUE del Comune di Faenza e del RUE Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo (art. 32 - Coibentazione negli edifici esistenti).
- Variante al RUE n. 11 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 27 del 29.07.2021. "Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente. Enomondo S.r.l.".
- Variante al RUE n. 12 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 48 del 22/12/2021 "Variante quinta al Piano di Riqualificazione Urbana (PRU) area ex distilleria Neri Scheda PRG n.193 e porzione della scheda PRG n.15 in variante alla pianificazione comunale vigente e correlato adeguamento della classificazione acustica - Approvazione".
- Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 50 del 28/07/2022 Variazione al Titolo II "Energia" della Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" del RUE del Comune di Faenza e del RUE Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo (Art. 33 - Norme di compatibilità urbanistica per la realizzazione di impianti ad energia solare).
- Variante al RUE n. 13 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 68 del 30.11.2022. "Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 per installazione di nuovi serbatoi di stoccaggio oli vegetali in ampliamento all'esistente parco serbatoi (z1). Tampieri Financial Group S.p.A.".
- Variante al RUE n. 14 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 76 del 22.12.2022. "Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 per ampliamento di stabilimento industriale. Tema Sinergie S.p.A.".

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	59 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Variante al RUE n. 15 approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 32 del 26/07/2023

Classificazione dell'area interessata dal progetto

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.
- Ambiti sottoposti a POC.
- Area di concentrazione di materiali archeologici.
- Zona ad alta potenzialità archeologica.
- Attestazioni archeologiche.
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura - settore di ricarica tipo B.
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
- Area di potenziale allagamento.
- Elettrodotti.
- Corridoio di fattibilità per la viabilità di progetto.
- Infrastruttura ferroviaria (fascia di rispetto).

Norme di interesse per l'area di progetto

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	60 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Art. 13 delle Norme di Attuazione - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
- Art. 23 delle Norme di Attuazione - Storia e archeologia
- Art. 24 delle Norme di Attuazione - Sicurezza del territorio
- Art. 25.2 delle Norme di Attuazione - Impianti e infrastrutture – Fasce di rispetto stradali
- Art. 25.3 delle Norme di Attuazione - Impianti e infrastrutture – Fasce di rispetto ferroviario
- Art. 32.5 delle Norme di Attuazione - Norme finali e transitorie - Ambiti sottoposti a POC
- Art. 29 della Tav.P5 - Precisazioni in materia di fonti energetiche rinnovabili (FER)
- Art. 33 della Tav.P5 - Norme di compatibilità urbanistica per la realizzazione di impianti a energia solare
- Art. 44 della Tav.P5 - Aspetti generali
- Art. 45 della Tav.P5 - Interventi sugli alberi
- Art. 3.21.A delle Norme di Attuazione del PTCP - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
- Art. 5.3 delle Norme di Attuazione del PTCP - Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità
- Art. 5.4 delle Norme di Attuazione del PTCP - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura
- Art. 5.14 delle Norme di Attuazione del PTCP - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola e per le zone non vulnerabili
- Art. 11.5 delle Norme di Attuazione del PTCP - - Disposizioni in materia di standard di riferimento, di fasce di rispetto stradale e corridoi infrastrutturali
- Art. 12.6 delle Norme di Attuazione del PTCP - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico
- Art. 6 delle Norme del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
- Art. 13.8 delle Norme di Attuazione del PSC – Impianti e infrastrutture - Ferrovie
- Art. 13.8 delle Norme di Attuazione del PSC – Impianti e infrastrutture – Elettrodotti e cabine primarie

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza si compone di vari elaborati, alcuni aventi carattere prescrittivo; altri sono elaborati conoscitivi per l'applicazione del RUE stesso.

Hanno carattere prescrittivo:

- Tav. P.1 - Schede Progetto.
- Tav. P.2 - Norme di Attuazione.
- Tav. P.3 - Progetto - scala 1:5.000.
- Tav. P.4 - Progetto Centro Storico - scala 1:2000.
- Tav. P.5 - Attività edilizia e procedimenti.
- Tav. P.6 - RIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante).

Sono elaborati conoscitivi per l'applicazione del RUE stesso:

- Tav. C.1 - Relazione illustrativa


EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	61 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Tav. C.2 - Tavola dei Vincoli (Scala 1:10.000) e Scheda dei Vincoli
- Tav. C.3 - Valsat e Sintesi non tecnica
- Allegato A.1 - Il Piano Regolatore della Sismicità
- Allegato A.2 - Il Piano Regolatore dell'Energia
- Allegato A.3 - Emergenze architettoniche fragili con valore storico
- Allegato A.4 - Partecipazione istituzionale e sociale

La Tav. P1 – Schede Progetto include numerose schede progetto per il centro storico (schede CS), per il centro urbano (U), accordi urbanistici in corso (U), schede progetto per il territorio rurale (R) e poli funzionali (F); l'area di interesse non ricade in alcun ambito interessato dalle schede progetto dell'elaborato del RUE.

Alle Norme di Attuazione (Tav. P2) si fa di seguito riferimento, per le parti (articoli) di interesse, nell'analisi dei diversi elaborati del RUE.

Un estratto della Tav. P3 – Progetto, in particolare della tavola 13.1, è riportato in Figura 18.



EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	62 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 18 – RUE – Tav. P3 – Progetto – Tavola 13.1 (stralcio)

L'intera area di intervento interessa territorio classificato come “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura (art. 13)” e “Ambiti sottoposti a POC (art. 32.5)”.

Risultano invece esclusi delle aree di intervento alcuni edifici classificati come “Complessi di valore culturale-testimoniale (art. 6)” e un'area destinata a invaso di proprietà del Consorzio di Bonifica inclusa tra le “Aree per attrezzature tecniche, tecnologiche e altri servizi (art. 18.4)”.

Si riporta di seguito un estratto del contenuto dell'art. 13 delle Norme di Attuazione, parte del Titolo IV “Disciplina del territorio rurale”. L'articolo disciplina sostanzialmente gli interventi sugli edifici appartenenti all'area rurale in esame, quindi non direttamente pertinente l'opera in progetto.

Art. 13 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Definizione

Sono le parti del territorio rurale idonee per tradizione, vocazione e specializzazione, ad attività di produzione di beni agroalimentari.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	63 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Sono suddivise in due sottocategorie: gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura identificano le aree pianeggianti, mentre gli ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica di collina rappresentano la bassa collina romagnola con ordinaria tutela ambientale, dove ogni intervento deve essere valutato in relazione alle viste paesaggistiche, quanto a condizioni localizzative, cromatiche e materiche.

Le funzioni e gli interventi ammessi, per gli edifici funzionali all'attività agricola, sono quelli dell'art. 10.8 del PTCP e dell'art. 12 [Disposizioni comuni] delle presenti norme, con le specificazioni contenute nei successivi commi.

Costituiscono ambiti di cui all'art. A-19 della LR 20/2000.

2. Funzioni

- Abitazioni

[,,]

- Servizi

[...]

- Allevamenti non intensivi

[...]

- Serre con strutture fisse

[...]

- Piccole attività

[...]

3. Interventi

- Nuove costruzioni

[...]

- Agriturismi

[...]

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	64 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Indici esauriti per le abitazioni

[...]

Di seguito si riporta uno stralcio dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del RUE; l'articolo specifica che gli ambiti perimetrati sono soggetti a POC e, fino all'adozione del POC, valgono le norme di zona del RUE, precedentemente richiamate.

Art. 32 Norme finali e transitorie

[...]

5. Ambiti sottoposti a POC

[...]

Gli ambiti di nuova previsione di cui all'art. 5.3 delle NdA del PSC, riportati dal RUE, sono soggetti a POC.

Fino all'adozione del POC, che potrà diversamente disciplinare, per gli edifici esistenti con la relativa area di pertinenza, valgono le norme di zona del RUE, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3.1 del PSC.

Nelle aree di pertinenza potranno essere localizzate le possibilità edificatorie ammesse dal RUE. Il POC terrà conto di quanto edificato.

La Tav. P5 - Attività edilizia e procedimenti contiene alcune parti non di specifico interesse, quali la parte I riguardante la disciplina generale e la parte III – Disciplina particolare, oltre alla parte IV (disposizioni finali), mentre la Parte II - Sostenibilità degli insediamenti risulta, per alcuni articoli, di specifica e rilevante pertinenza come di seguito approfondito.

Sono innanzitutto richiamati di seguito alcuni articoli del Titolo II in materia di energia, riferiti in particolare alle fonti energetiche rinnovabili.

Art. 29 Precisazioni in materia di fonti energetiche rinnovabili (FER)

L'installazione di pannelli fotovoltaici e/o solari deve essere conforme alle "Norme di compatibilità urbanistica per la realizzazione di impianti a energia solare" di cui all'art. 33: la non ammissibilità degli impianti in centro storico e in altre zone, nei casi previsti, costituisce impossibilità tecnica per l'applicazione degli obblighi previsti nell'Allegato 2 "Requisiti minima di prestazione energetica" della DGR 967/2015 e s.m.i.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	65 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Art. 33 Norme di compatibilità urbanistica per la realizzazione di impianti a energia solare

1. Le presenti norme riguardano gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici, da qui in avanti denominati “impianti ad energia solare”.

Le presenti norme disciplinano l’inserimento degli impianti ad energia solare nelle zone e negli ambiti individuati dal RUE, al fine di conservare l’integrità degli elementi caratterizzanti l’ambiente e il paesaggio nei contesti di maggior pregio ed in quelli di interesse storico-artistico.

Per le suddette finalità sono da applicarsi, se ed in quanto più restrittive, le norme di cui al DLgs 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni della Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6.12.2010, le norme e gli indirizzi del PTCP, le norme del RUE.

I titoli abilitativi appropriati per le varie tipologie di impianto sono stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale. Resta fermo ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche normative tecniche (legislazione sugli impianti), norme in materia di valutazione di impatto ambientale (LR 9/1999), vincoli di cui al DLgs 42/2004 (Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio), procedure/autorizzazioni/pareri/nulla-osta di ogni altro ufficio od Ente competente.

[...]

4. Impianti ad energia solare sul terreno: localizzazione e condizioni per la realizzazione

La fonte principale per individuare i limiti e le condizioni per la realizzazione di impianti ad energia solare sui terreni è costituita dalle disposizioni della Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6.12.2010, che prevalgono su eventuali norme contrastanti della presente Tav. P.5.

Fermo restando i limiti riscontrabili dalle suddette disposizioni, gli impianti ad energia solare sul terreno sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti zone o ambiti:

- a) nel centro storico (art. 5 delle NdA) e nelle aree di rispetto delle mura storiche (art. 23.3 delle NdA);
- b) nelle aree di valore naturale e ambientale (art. 14 delle NdA);
- c) nelle zone destinate a dotazioni ecologiche e ambientali (art. 20 delle NdA)
- d) nelle aree di tutela delle aste fluviali (art. 22.3 delle NdA);
- e) nelle visuali da conservare (art. 22.6 delle NdA);
- f) nelle fasce di rispetto stradali (art. 25.2 delle NdA);

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	66 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- g) nelle zone a bosco e nelle zone calanchive;
- h) nelle aree entro le visuali panoramiche di Oriolo dei Fichi e dell'Olmatello.

[...]

Ferme restando le eccezioni di cui al presente comma, nelle zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare la posa degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto visivo, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con siepi autoctone ed eventuali altre barriere arboree e/o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico. In particolare:

- *nelle zone di Tutela paesaggistica collinare (art. 22.2 delle NdA), gli impianti devono essere di modesta altezza, nell'ordine di 1,5 m;*
- *nelle Aree di tutela dell'impianto storico rurale (art. 23.4 delle NdA), l'assetto distributivo degli impianti non deve confliggere con la riconoscibile trama storica degli appezzamenti e con i singoli segni territoriali di valore storico (canali, fossi, elementi testimoniali puntuali);*
- *non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli.*

Risultano inoltre di interesse alcuni articoli del **Titolo V - Alberi e verde** dello stesso elaborato Tav. P5 che si riportano di seguito.

Art. 44 Aspetti generali

1. *Il presente Titolo tratta delle alberature e del verde unicamente per gli aspetti di interesse edilizio, anche in linea con gli obiettivi di tutela e potenziamento del verde urbano di cui alla L. 14.01.2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani". Resta ferma la prevalenza delle norme sovraordinate in materia ambientale, tutela paesaggistica e sicurezza.*

2. *Le norme che saranno contenute negli eventuali regolamenti comunali specifici sul verde, saranno da considerarsi automaticamente prevalenti in caso di incongruenza con la presente disciplina.*

3. *Il presente titolo non riguarda gli alberi che costituiscono impianti colturali.*

Art. 45 Interventi sugli alberi

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	67 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

1. Piantumazione di alberi

La piantumazione di nuovi alberi non collegata a pratiche edilizie non richiede alcun titolo abilitativo o autorizzazione di tipo edilizio, ma deve essere eseguita nel rispetto:

- *delle distanze dalle strade stabilite nel Codice della Strada;*
- *nel centro urbano, delle seguenti distanze dai confini di proprietà:*
 - *1 m per gli alberi di alto fusto;*
 - *0,50 m per gli alberi non di alto fusto;*
 - *0,30 m per le siepi;*
- *delle norme del Codice Civile, per quanto sopra non specificato;*
- *delle norme di cui alla Parte III del DLgs. 42/2004 nelle aree soggette a tutela paesaggistica;*
- *delle prescrizioni e dei pareri di ogni Ente o ufficio eventualmente competente (Enti proprietari di strade, Consorzio di Bonifica, Autorità di Bacino, ecc.).*

Devono essere scelte, tra le varie specie di alberi di alto fusto, quelle maggiormente idonee alle caratteristiche del luogo di piantumazione. Nel territorio rurale, la scelta delle specie deve ricadere rigorosamente tra quelle autoctone.

Non sono soggetti alle presenti norme gli interventi di interesse pubblico realizzati dagli Enti competenti.

2. Progettazione delle piantumazioni

I progetti edilizi che richiedono verifiche sulle dotazioni del verde o che prevedono l'abbattimento di alberi devono essere completi della seguente documentazione:

- *un accurato rilievo -anche fotografico- di tutti gli alberi presenti sul lotto, con individuazione delle singole specie.*
- *l'indicazione di tutti gli alberi da piantumare, in conformità alle norme del RUE, specificandone la specie e le caratteristiche di impianto.*

La progettazione del verde nelle nuove urbanizzazioni e dei parchi o giardini di rilevanza paesaggistica (ville, grandi spazi di pertinenza entro visuali panoramiche o in zone di tutela paesaggistica, aree verdi e giardini nei cortili di edifici vincolati o di valore storico-architettonico) deve essere affidata a tecnici competenti o con esperienza in materia.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	68 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il verde di nuova piantumazione inserito in aree ad uso pubblico o di cui si preveda la cessione al Comune deve essere realizzato in base alle prescrizioni contenute nel documento di competenza del Settore Lavori Pubblici “Caratteristiche di alta qualità del materiale vegetale e metodologie di impianto nella realizzazione delle opere a verde”, riportato in Appendice al punto A10. Negli altri casi, tale documento fornisce indirizzi per eseguire correttamente gli interventi sul verde, del quale occorre comunque assicurare l'attecchimento. Sono sempre fatte salve diverse specificazioni e clausole contenute in atti d'obbligo o convenzioni, nonché diverse prescrizioni contenute nei titoli abilitativi edilizi.

Il Servizio Giardini, con riferimento ad alberi di particolare interesse che dovessero essere abbattuti per esigenze connesse all'edificabilità dei lotti, può richiedere la monetizzazione di un importo compensativo pari al valore dell'albero stesso, calcolato in base al documento “Alberi-calcolo del danno” riportato in Appendice al punto A9, da utilizzare per la preservazione e/o potenziamento delle dotazioni di verde: a tale fine, nell'ambito della valutazione del progetto, il SUE - sentito il Servizio Giardini- può richiedere il valore degli alberi di particolare interesse, calcolato in base al documento “Alberi-calcolo del danno” riportato in Appendice al punto A9.

Prendendo in considerazione l'elaborato Tav. P6 RIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante) si rileva che l'area di intervento non è posizionata in prossimità di alcuna azienda a rischio di incidente rilevante.

Passando agli elaborati conoscitivi per l'applicazione del RUE viene di seguito analizzata la Tav. C.2 Tavola dei vincoli - scala 1:10.000 e Scheda dei vincoli.

La Tavola dei vincoli riguarda i seguenti tematismi:

- natura e paesaggio,
- storia e archeologia,
- sicurezza del territorio,
- impianti e infrastrutture.

Nell'elaborato Tav. C.2 "Scheda dei vincoli" sono indicati i riferimenti normativi relativi ad ogni elemento di tutela riportato nelle tavole grafiche.

In Figura 19 è riportato uno stralcio dell'elaborato C2 – Tav. A.13 – Tavola dei vincoli: natura e paesaggio, da cui si può osservare che l'area di intervento non interessa alcun ambito territoriale soggetto a vincoli riguardanti natura e paesaggio.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	69 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	





Figura 19 – RUE – C2 Tav. A.13 Tavola dei vincoli: natura e paesaggio (stralcio)

Uno stralcio dell'elaborato C2 – Tav. B.13 Tavola dei vincoli: storia e archeologia è riportato nella successiva Figura 20.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	70 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 20 - RUE – C2 Tav. B.13 Tavola dei vincoli: storia e archeologia (stralcio)

Dall'analisi della tavola emerge che l'area di intervento ricade, per una porzione, in "Zona ad alta potenzialità archeologia", mentre la porzione nord-est interessa "Area di concentrazione di materiali archeologici"; sono inoltre presenti alcune "Attestazioni archeologiche" ma risultano collocate nelle

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	71 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

aree di progetto destinate all'attività agricola (in continuità con l'attuale destinazione d'uso) o a forestazione (Urban Forest) ma non nelle aree destinate ad agrivoltaico.

Le "Aree di concentrazione di materiali archeologici" sono regolamentate, come specificato dalla "Scheda dei vincoli", dall'Art. 3.21.A delle Norme di Attuazione del PTCP già analizzato in precedenza (si veda il par. C.1.4).

Le "Zone ad alta potenzialità archeologia" sono disciplinate dall'art. 23 delle Norme di Attuazione del RUE, di cui si riportano alcuni stralci di seguito.

Art. 23 Storia e archeologia

[...]

5. Attestazioni archeologiche e zone a diversa potenzialità archeologica

[...]

- Zone ad alta e zone a media potenzialità archeologica

Sono le aree caratterizzate da contesti pluri-stratificati con alta e con media probabilità di rinvenimenti archeologici.

Sono sottoposti alle prescrizioni di cui al presente comma 5 gli interventi per profondità maggiori a 1,00 m dal piano di campagna, al di fuori del sedime dei fabbricati esistenti, fermo restando che in centro storico valgono le disposizioni di cui all'art. 5.12 [Centro storico - Archeologia].

[...]

Nelle zone a diversa potenzialità archeologica l'inizio dei lavori di scavo deve essere comunicato, corredato da elaborati esplicativi, almeno 30 giorni prima alla Soprintendenza che entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione potrà subordinare l'intervento all'esecuzione di sondaggi preventivi o altre verifiche. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute indicazioni da parte della Soprintendenza, i lavori di scavo possono iniziare.

La tavola dei vincoli: sicurezza del territorio (elaborato C2 Tav. C.13) è riportata (stralcio) nella Figura 21 seguente.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	72 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 21 - RUE – C2 Tav. C.13 Tavola dei vincoli: sicurezza del territorio (stralcio)

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	73 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'analisi della tavola si osserva innanzitutto che il territorio di interesse è diviso tra i territori di due diversi Piani di Bacino (Piano Stralcio per il Bacino del torrente Senio a nord e Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli a sud) e, inoltre, che ricade nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

Dalla analisi dei tematismi rappresentati nella tavola si evince invece che l'area di intervento interessa i seguenti ambiti:

- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura – settore di ricarica tipo B.
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (parzialmente).
- Area di potenziale allagamento.

I primi due sono espressione della tutela sovraordinata del PTCP di Ravenna e si rimanda pertanto al par. C.1.4 dedicato all'analisi del PTCP, mentre il terzo tematismo è riferito al Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, analizzato al par. D.2.2 a cui si rimanda.

L'art.24 "Sicurezza del territorio" delle Norme di Attuazione del RUE oltre a rimandare, nella parte riguardante la riduzione del rischio idraulico, alla normativa dei Piani stralcio prevede per manufatti edilizi di nuova costruzione l'adozione di regole di base, perseguendo principi di precauzione e di azione preventiva, tra cui:

"-divieto di realizzare locali interrati o seminterrati;

-adozione di accorgimenti atti ad annullare o limitare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche;".

In ultimo, la Tavola dei vincoli: impianti e infrastrutture (elaborato C2 Tav. D13) è riportata (stralcio) in Figura 22.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	74 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	





Figura 22 - RUE – C2 Tav. D.13 Tavola dei vincoli: impianti e infrastrutture (stralcio)

La tavola mostra che l'area di intervento:

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	75 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- risulta non idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (aspetto non pertinente il progetto in esame);
- risulta (parzialmente) non idonea per impianti nuovi ed esistenti dell'emittenza radiotelevisiva (aspetto non pertinente il progetto in esame);
- è attraversata, in direzione indicativamente nord-sud, da n. 1 elettrodotto aereo 15 kV nella parte centrale e da n. 3 elettrodotti aerei (di cui uno 132 kV e due 15 kV) nella porzione più orientale dell'area di interesse;
- nel margine orientale viene interessato un "corridoio di fattibilità per la viabilità di progetto";
- al confine orientale (per un tratto limitato) è presente una infrastruttura ferroviaria.

In materia di elettrodotti le Schede dei vincoli (elaborato C2) rimandano all'art. 12.6 delle Norme di Attuazione del PTCP e all'art.13.8 delle Norme di Attuazione del PSC, già in precedenza analizzati (rispettivamente ai paragrafi C.1.4 e C.2.1); per gli elettrodotti vigono le fasce di rispetto previste dalla normativa di settore e gli enti gestori, nell'ambito delle comunicazioni dovute per legge, dovranno indicare la distanza di prima approssimazione imperturbata massima.

Per quanto riguarda il "corridoio di fattibilità per la viabilità di progetto" esso deriva dalla pianificazione del PSC e, secondo le Schede dei vincoli (elaborato C2), è disciplinato dall'art. 11.5 delle Norme di Attuazione del PTCP e dall'art. 25.2 delle Norme di Attuazione del RUE di cui si riporta un estratto di seguito.

Art. 11.5 - Disposizioni in materia di standard di riferimento, di fasce di rispetto stradale e corridoi infrastrutturali (norme di Attuazione del PTCP)

[...]

2.(D) Per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della "grande rete" e della "rete di base" e per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri abitati, i Comuni interessati adegueranno i PSC e i POC al fine di prevedere, ove possibile in relazione ai vincoli fisici e agli insediamenti preesistenti fasce di rispetto più ampie di quelle previste dalla normativa nazionale, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali e la realizzazione di piste ciclabili e fasce a verde protettivo con funzione di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture. Tale adeguamento dovrà essere indicativamente di almeno 20 metri complessivi per le strade della "grande rete" e di almeno

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	76 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

10 metri complessivi per le strade della “rete di base”, in aggiunta alle distanze minime fissate dalla normativa nazionale.

3.(l) I corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui al comma precedente devono essere considerati nei PSC come porzioni di territorio rurale, e in via transitoria nei PRG come porzioni di zona E, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti urbani, nelle quali, in attesa della definizione progettuale del tracciato stradale previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità assoluta possono essere prescritte particolari limitazioni o condizioni agli interventi edilizi ammissibili. In particolare, pur consentendo gli interventi di potenziamento dei centri aziendali agricoli preesistenti, deve essere evitata la formazione di nuovi centri aziendali. I nuovi edifici al servizio dell’agricoltura dovrebbero essere realizzati ad una distanza dall’asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti della medesima azienda agricola.

Art. 25 Impianti e infrastrutture (Norme di Attuazione del RUE)

[...]

2. Fasce di rispetto stradali

[...]

Nella Tav. C.2 “Tavola dei vincoli: impianti e infrastrutture” sono evidenziati i corridoi di fattibilità quali aree di possibile influenza di nuove infrastrutture puntuali o lineari, individuate dal PSC, quali: sovrappassi e sottopassi, piste sopraelevate e grande viabilità. All’interno di tali aree, in assenza del progetto dell’opera, e fino all’adozione del relativo POC, le possibilità edificatorie del RUE sono consentite nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti attraverso una localizzazione che non penalizzi la realizzazione dell’infrastruttura.

L’approvazione del progetto definitivo dell’infrastruttura comporta automaticamente l’applicazione delle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Con riferimento – in ultimo – all’infrastruttura ferroviaria presente al confine orientale (per un breve tratto) la Scheda dei vincoli (elab. C2) rimanda alle Norme di Attuazione del PTCP - Titolo 11, artt. 11.5 (che si riporta di seguito) e 11.7 (non pertinente per il caso in esame), alle Norme di Attuazione del PSC, art. 13.3 (che rimanda alle norme del PTCP e alla normativa nazionale) e alla Norme di Attuazione del RUE, art. 25.3 (anch’esso rimanda alla normativa nazionale e disciplina per alcuni aspetti gli interventi nelle fasce di rispetto).

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	77 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L'art.11.5 (Disposizioni in materia di standard di riferimento, di fasce di rispetto stradale e corridoi infrastrutturali) comma 4 delle Norme di Attuazione del PTCP fornisce indicazioni in merito alla fascia di rispetto, come di seguito riportato, e rimanda alla normativa di settore (D.P.R. 753/1980

4.(D) In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, gli strumenti urbanistici comunali prevedono il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30. A questo riguardo, inoltre, sono da considerare come riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1980 e s.m.i.

C.2.3 Piano Operativo Comunale (POC)

Versione del Piano analizzata
• -
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• -
Norme di interesse per l'area di progetto
• -

Il Comune di Faenza non è attualmente dotato di POC generale ma bensì di POC specifici/tematici per la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, ai sensi della L.R. 20/2000.

Secondo le informazioni disponibili sul sito istituzionale dell'Unione della Romagna Faentina alla data attuale risultano oggetto di POC specifici/tematici i seguenti interventi (in ordine cronologico):

- Autorizzazione alla costruzione Impianto Elettrico a 15 kV, in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine Colomba 2-3-4-6-7-8 - RIF. PRATICA ENEL ZORA/0982.
- Adeguamento e messa in sicurezza strada provinciale n. 16 e realizzazione pista ciclopedonale Faenza-Borgo Tuliero. POC specifico e correlata variante al RUE.
- Variante integrativa al vigente POC specifico per la realizzazione di percorsi ciclopedonali e correlata variante al RUE n.4.
- Progetto area Senio-Lamone relativo ad opere per la distribuzione irrigua del CER, distretti Merlaschio e San Silvestro. richiedente: Consorzio di Bonifica.
- Progetto per l'area Lamone - Via Cupa 2° lotto - relativo ad opere di estensione della distribuzione irrigua delle acque del canale emiliano-romagnolo nei territori a sud del CER.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	78 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L'intervento in esame non interessa gli ambiti territoriali di cui ai POC tematici/specifici sopra indicati.

C.2.4 Classificazione acustica del Comune di Faenza

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • Piano di classificazione acustica del Comune di Faenza approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3967/235 del 2 ottobre 2008. • Variante n° 1 approvata con Atto CC n. 157 del 25/06/2012 • Variante n° 2 approvata con Atto CC n. 158 del 25/06/2012 • Variante n° 3 approvata con Atto CC n. 243 del 26/09/2012 • Variante n° 4 approvata con Atto CC n. 76 del 27/07/2015 • Variante n° 5 approvata con Atto GR n. 2144 del 22/11/2019 • Variante n° 6 approvata con Atto GR n. 2145 del 22/11/2019 • Variante n° 7 approvata con Atto CURF n. 12 del 29/05/2020 • Variante n° 8 approvata con Atto CURF n. 27 del 29/07/2021 • Variante n° 9 approvata con Atto CURF n. 48 del 22/12/2021 • Variante acustica in correlazione alle previsioni del PUA relativo al Sub comparto B3 Scheda 174 "Area Colombarina" del PRG approvata con Delibera CC n. 8 del 21/2/2023 • Variante acustica in correlazione alle previsioni del PUA relativo al Sub comparto B2 Scheda 174 "Area Colombarina" del PRG adottata con Delibera CC n. 9 del 21/2/2023
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Classe III – Ambiti agricoli • Classe IV – Pertinenze ferroviarie
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • -

La L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" prevede per i Comuni un ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore, poiché ad essi compete la suddivisione del territorio in classi omogenee, per le quali il DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui ricade la sorgente stessa, sia in termini di valori limite assoluti di emissione che di valori limite di immissione nell'ambiente esterno.

Lo scopo principale della zonizzazione acustica è quindi quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità, definendo obiettivi di risanamento per l'esistente e di prevenzione per il nuovo.

Ai sensi del DPCM 14/11/97, il territorio viene suddiviso in sei classi omogenee in funzione dei caratteri insediativi del territorio:

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	79 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: strutture scolastiche e sanitarie (tranne quelle inserite in edifici adibiti principalmente ad abitazione), parchi e giardini pubblici utilizzati come patrimonio verde comune (restano quindi escluse le piccole aree verdi di quartiere e il verde sportivo, per la fruizione del quale non è indispensabile la quiete), aree di particolare interesse storico, architettonico, paesaggistico e ambientale, tra cui i parchi, le riserve naturali, zone di interesse storico-archeologico, piccoli centri rurali di particolare interesse e gli agglomerati rurali di antica origine;
- classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
- classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree monofunzionali a carattere prevalentemente industriale, nelle quali, pur essendovi scarsità di abitazioni, si ammette la presenza di abitazioni residenziali;
- classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Alle sei classi sono associati differenti valori limite assoluti di immissione sonora, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti presenti (vd. tabella seguente).


EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	80 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Classe	Limiti dBA		Definizione aree
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	
I	50	40	Particolarmente protette
II	55	45	Prevalentemente residenziale
III	60	50	Di tipo misto
IV	65	55	Di intensa attività umana
V	70	60	Prevalentemente industriali
VI	70	70	Esclusivamente industriali

Tabella 2 – Limiti assoluti di immissione sonora (DPCM 14/11/1997)

il Piano di classificazione acustica comunale di Faenza è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3967/235 del 2 ottobre ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3. Successivamente sono state approvate alcune varianti precedentemente indicate.

Dallo stralcio della tavola, riportato nella figura seguente, risulta che l'area di intervento è classificata come ricadente nella Classe III – Ambiti agricoli con esclusione di una sottile porzione a est che ricade in Classe IV - Pertinenze ferroviarie. In sostanza tutte le aree destinate agli impianti agrofotovoltaici, a Urban Forest e alla connessione elettrica ricadono in Classe III.



Confine comunale

Perimetro ambiti urbanizzati

Classificazione dell'esistente

Classe I - Aree particolarmente protette	(Ld 50dBA - Ln 40dBA)	O = Ospedaliero S = Scolastico V = Verde attrezzato e parchi
Classe II - Aree prevalentemente residenziali	(Ld 55dBA - Ln 45dBA)	C = Valore ambientale o culturale O = Case albergo per anziani R = Religioso
Classe III - Aree di tipo misto	(Ld 60dBA - Ln 50dBA)	VS = Verde sportivo R = Religioso
Classe III - Pertinenze stradali	(Ld 60dBA - Ln 50dBA)	
Classe III - Ambiti agricoli	(Ld 60dBA - Ln 50dBA)	
Classe IV - Aree ad intensa attività umana	(Ld 65dBA - Ln 55dBA)	VS = Verde sportivo CAVA = Att. estrattive
Classe IV - Pertinenze ferroviarie	(Ld 65dBA - Ln 55dBA)	
Classe IV - Pertinenze stradali	(Ld 65dBA - Ln 55dBA)	
Classe V - Aree prevalentemente produttive	(Ld 70dBA - Ln 60dBA)	
Classe VI - Aree esclusivamente produttive	(Ld 70dBA - Ln 70dBA)	
Aree militari		

Aree di espansione

Classe II di progetto	(Ld55dBA - Ln45dBA)
Classe III di progetto	(Ld60dBA - Ln50dBA)
Classe IV di progetto	(Ld65dBA - Ln55dBA)
Classe V di progetto	(Ld70dBA - Ln60dBA)

Figura 23 – Piano di classificazione acustica comunale – Tav. 3 (stralcio)

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	82 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.2.5 Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale

Con riferimento in particolare al Piano Strutturale Comunale (PSCA) e al Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Faenza, in quanto non è presente un Piano Operativo Comunale (POC) generale, ma solo varianti specifiche/tematiche, si rileva che l'intera area di intervento ricade – secondo in particolare le previsioni del RUE, che superano quelle del più datato PSC (2009) che individuava l'area come ambito per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali – in “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.”

In ottica generale tale destinazione d'uso appare pienamente coerente con le finalità dell'intervento in progetto che prevede un impianto agrivoltaico, in cui sono coniugate le attività agricole con quelle di produzione di energia da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, aree agricole (con mantenimento dell'attuale destinazione d'uso) e ambiti destinati ad Urban Forest.

In merito specificatamente alla parte di **agrivoltaico** e in particolare degli **impianti fotovoltaici** si rileva che la localizzazione in area agricola risulta **conforme alle disposizioni del RUE** come previsto dall'art. 33 “Norme di compatibilità urbanistica per la realizzazione di impianti a energia solare” della Tav. P5 - Attività edilizia e procedimenti del RUE, secondo cui (sottolineatura riportata dagli scriventi) “gli impianti ad energia solare¹ sul terreno sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti zone o ambiti:

- i) nel centro storico (art. 5 delle NdA) e nelle aree di rispetto delle mura storiche (art. 23.3 delle NdA);*
- j) nelle aree di valore naturale e ambientale (art. 14 delle NdA);*
- k) nelle zone destinate a dotazioni ecologiche e ambientali (art. 20 delle NdA);*
- l) nelle aree di tutela delle aste fluviali (art. 22.3 delle NdA);*
- m) nelle visuali da conservare (art. 22.6 delle NdA);*
- n) nelle fasce di rispetto stradali (art. 25.2 delle NdA);*
- o) nelle zone a bosco e nelle zone calanchive;*
- p) nelle aree entro le visuali panoramiche di Oriolo dei Fichi e dell'Olmattello.”*

Lo stesso art. 33 fissa alcune prescrizioni riguardanti gli “impianti solari” come di seguito specificato:

¹ Come specificato dallo stesso art. 33 dell'elaborato Tav. P5 gli “impianti ad energia solare” comprendono gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	83 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

“[...] nelle zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare la posa degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto visivo, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l’interferenza visiva con siepi autoctone ed eventuali altre barriere arboree e/o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico.”

Inoltre specifica che *“non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli.”*

L’impianto agrivoltaico in progetto risulta conforme alle prescrizioni del RUE in quanto:

- è localizzato in area agricola non interessata da limitazioni per la localizzazione di impianti ad energia solare;
- il progetto è stato elaborato al fine di favorire l’inserimento visivo e paesaggistico dell’impianto nel territorio e ha previsto la presenza, su tutti i lati, di aree verdi (alberate/arbustive);
- si prevede il mantenimento della naturale pendenza dei terreni e dell’assetto idrogeologico dei suoli.

La conformità riguarda anche l’allacciamento elettrico alla rete elettrica, in quanto è prevista la realizzazione di elettrodotto interrato (lunghezza di circa 100 m) di connessione della cabina di utenza con la sottostazione elettrica Terna a 132 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 132 kV “Faenza - Modigliana” prevista in adiacenza alla prima, come dettagliato negli elaborati di progetto.

Le **aree di forestazione urbana** di progetto (**Urban Forest**) appaiono a loro volta in accordo con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, si richiama a tale proposito l’art. 45 del Titolo V - Alberi e verde dell’elaborato Tav.P5 - Attività edilizia e procedimenti del RUE.

Art. 45 Interventi sugli alberi

La piantumazione di nuovi alberi non collegata a pratiche edilizie non richiede alcun titolo abilitativo o autorizzazione di tipo edilizio, ma deve essere eseguita nel rispetto:

- *delle distanze dalle strade stabilite nel Codice della Strada;*
- *nel centro urbano, delle seguenti distanze dai confini di proprietà:*

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	84 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

[...] - delle norme del Codice Civile, per quanto sopra non specificato; [...]

- delle prescrizioni e dei pareri di ogni Ente o ufficio eventualmente competente (Enti proprietari di strade, Consorzio di Bonifica, Autorità di Bacino, ecc.).

Devono essere scelte, tra le varie specie di alberi di alto fusto, quelle maggiormente idonee alle caratteristiche del luogo di piantumazione. Nel territorio rurale, la scelta delle specie deve ricadere rigorosamente tra quelle autoctone.

Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali determinano nell'area di interesse alcuni condizionamenti derivanti da tutele, vincoli o presenze impiantistiche/infrastrutturali **che non risultano però ostativi rispetto al progetto in esame** come di seguito specificato.

- La porzione nord-orientale dell'area di intervento, destinata prevalentemente ad aree agricole e Urban Forest e in minima parte ad agrivoltaico (dove sono previsti scavi), interessa una "Area di concentrazione di materiali archeologici"; le norme del PTCP richiedono l'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela archeologica.
- Un'ampia porzione dell'area di intervento è classificata "Zona ad alta potenzialità archeologica", in accordo alle Norme di Attuazione del RUE occorre comunicare l'inizio dei lavori di scavo preventivamente alla Soprintendenza che potrà subordinare l'intervento all'esecuzione di sondaggi preventivi o altre verifiche. Si evidenzia, ad ogni modo, che l'intervento di progetto non prevede esecuzione di scavi di profondità maggiore a 1,5 m dal piano campagna.
- L'intera area di intervento ricade in "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"; per le aree di intervento in cui è previsto il mantenimento dell'attività agricola è previsto il pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento regionale 2/2024, con la finalità di contenere l'inquinamento delle acque causata dai nitrati di origine agricola, in continuità con l'attuale assetto territoriale.
- L'intera area di intervento ricade in "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura - settore di ricarica tipo B" per le quali sono previsti limitazioni e vincoli che risultano rispettati dal progetto in esame in quanto:

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	85 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- le attività agricole nell'aree poste all'interno dell'area di intervento saranno gestite al fine di evitare dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, come peraltro già previsto in accordo alle disposizioni di cui all'art. 5.14 per le Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e al Regolamento 2/2024; inoltre è escluso lo spandimento di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad eccezione dei fanghi così come individuati all'Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all'interno dei suddetti settori di ricarica o al massimo a 10 km dal confine dei settori;
- non sono previsti sistemi fognari (le aree di intervento sono destinate ad impianti agrivoltaici, aree forestali (Urban Forest) e aree agricole, quest'ultime in continuità con le attuali destinazioni d'uso);
- non sono previste pompe di calore con sonde geotermiche al fine del raffreddamento/riscaldamento;
- non è previsto insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015;
- non sono previsti scarichi nelle acque sotterranee, nel sottosuolo o nel suolo;
- non sono previsti nuovi allevamenti zootecnici;
- non sono previsti interventi che determinino l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde idriche sotterranee;
- le uniche porzioni di terreno che saranno impermeabilizzate afferiscono alle 4 cabine di trasformazione, distribuite nel campo agrivoltaico ed alla cabina della sottostazione di utenza, che sarà dotata di piazzale di manovra e di viabilità di accesso. Per tale porzione di terreno, che sarà pavimentato con asfalto, si prevede la realizzazione di una rete fognaria di raccolta delle acque di pioggia. Tali acque si ritiene non siano soggette a dilavamento e neppure al regime delle acque di prima pioggia, in quanto non sono presenti attività sporcanti. Le acque di pioggia saranno raccolte dalla rete fognaria, e previa laminazione, saranno scaricate nel reticolo idrografico superficiale (il vicino scolo Cerchia Sinistra Lamone). La laminazione sarà attuata mediante sovradimensionamento della rete fognaria, nel rispetto delle volumetrie minime previste dal PSAI;
- non sono previsti 'Centri di pericolo' appartenenti alle categorie indicate nell'Appendice alle Norme di Piano;
- non sono previste nuove derivazioni di acque sotterranee o superficiali; per l'irrigazione dell'aree destinate a agrivoltaico e delle aree agricole incluse nel perimetro di progetto

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	86 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

(tutte già attualmente utilizzate a fini agricoli) verranno utilizzate le fonti approvvigionamenti già in essere.

- Una porzione della superficie destinata ad agrivoltaico ricade in “Area di potenziale allagamento”, in relazione a ciò il progetto impiantistico prevede che il piano di calpestio degli “immobili” di nuova realizzazione, ossia delle cabine elettriche, sarà rialzato a 50 cm rispetto alla quota media del piano di campagna circostante non interessata da modifiche morfologiche. Così facendo, tutte le apparecchiature elettriche alloggiate all’interno delle cabine stesse saranno poste in condizioni di sicurezza idraulica. La medesima accortezza interesserà gli inverter di campo, i quali saranno posizionati a circa 1 m da terra staffati ai tracker monoassiali. Non sono previsti locali interrati o seminterrati.
- In relazione alla presenza di elettrodotti aerei anche ad alta tensione (132 kV) nella porzione orientale dell’area di intervento (in corrispondenza di aree destinate ad aree agricole - in continuità con l’attuale destinazione - o Urban Forest), non emergono incompatibilità in quanto il progetto non prevede aree di permanenza prolungata di persone all’interno delle fasce di rispetto/DPA degli elettrodotti mentre per quanto riguarda la linea elettrica aerea a 15 kV che attraversa l’area di intervento nella parte centrale sarà necessario richiederne lo spostamento al confine del lotto.
- Nella fascia orientale è previsto un “Corridoio di fattibilità per la viabilità di progetto”; non risulta che l’opera sia stata progettata, ad ogni modo tale corridoio interessa e in misura marginale, solamente alcune aree agricole di progetto già destinate a tale uso; pertanto, il progetto non preclude la possibilità di futura realizzazione dell’infrastruttura stradale.
- Infine, la fascia di rispetto della infrastruttura ferroviaria posta immediatamente a est dell’area di intervento, per una limitata lunghezza, interessa unicamente aree agricole di progetto già destinate a tale uso.

In conclusione, il progetto in esame nella sua interezza costituito da campo agrivoltaico inclusa la connessione elettrica, Urban Forest e aree agricole (che mantengono l’attuale destinazione d’uso) risulta compatibile con le previsioni degli strumenti di pianificazione a livello comunale.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	87 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI SETTORIALI

D.1 PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

D.1.1 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2030 approvato con DAL n. 152 del 30/01/2024
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> IT0893 Pianura Est Aree di superamento per PM10 e NO₂
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> Art. 20 - Misure in tema di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile Art. 14 - Ampliamento della forestazione urbana e periurbana

Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024.

Il Piano Aria Integrato Regionale dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure strutturali ed emergenziali necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il Piano mira a conseguire il rispetto dei limiti di inquinanti più critici stabiliti dalla normativa nel minor tempo possibile, seguendo i seguenti principi:

- riduzione delle emissioni sia di inquinanti primari che di precursori degli inquinanti secondari (tra cui PM10, PM2.5, NO_x, SO₂, NH₃, COV);
- intervento simultaneo sui principali settori emissivi;
- intervento sia a livello locale che su scala spaziale estesa del bacino padano, coinvolgendo i Ministeri responsabili delle fonti nazionali;
- prevenzione degli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	88 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti in via strutturale dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:

- a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
- b) 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
- c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
- d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH3), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
- e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
- f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.

Il PAIR 2030, in continuità con la precedente pianificazione (PAIR 2020) e in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 155/2010, individua quattro zone del territorio regionale, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee (Figura 24):

- Agglomerato di Bologna;
- Zone dell'Appennino;
- Pianura Est;
- Pianura Ovest.

L'area di intervento, ubicata nel territorio comunale di Faenza, ricade nella zona "Pianura Est".

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	89 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 24 - Zonizzazione del territorio regionale [Fonte: Allegato 2 alla Relazione generale del PAIR 2030]

Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ e di NO₂ di cui alla D.A.L. n. 51 del 2011, di seguito “aree di superamento”, corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna (art. 4, c. 2 del Piano).

Ai fini della presente valutazione, si riportano di seguito gli articoli di interesse per il progetto di installazione dell’impianto agrivoltaico e per quello di realizzazione degli interventi di Urban Forest.

Al comma 2 dell’art. 16, il Piano identifica le misure da adottare per i Comuni dell’Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e Pianura ovest.

Articolo 16

Misure emergenziali

[...] 2. (P) Per Comuni dell’Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e di Pianura ovest si applicano le seguenti misure emergenziali:

a) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale;

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	90 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

b) divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”. A decorrere dal 1° gennaio 2030, tale divieto è esteso ai generatori di calore a biomassa legnosa per uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore a “5 stelle”;

c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

[...] 4. (P) Le misure emergenziali di cui ai commi 2 e 3 si applicano nei Comuni della provincia in cui è avvenuto il superamento.

5. (P) I Comuni di cui ai commi 2 e 3 danno tempestiva comunicazione alla popolazione della situazione di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 e dei tempi e modi di applicazione delle misure emergenziali, con le modalità specificate al paragrafo 11.1.3.7 della relazione generale del Piano. [...]

L’art. 20 del PAIR riporta alcune prescrizioni in tema di impianti di produzione di energia mediante l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Articolo 20

Misure in tema di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile

1. (P) Nelle zone di Pianure Est, Pianura Ovest e nell'Agglomerato di Bologna è vietato autorizzare nuovi impianti ovvero ampliamenti di impianti esistenti per la produzione di energia elettrica tramite combustione diretta di biomassa solida, a prescindere dalla potenza termica nominale, nonché nuovi impianti di teleriscaldamento a combustione alimentati a biomassa solida.

2. (P) In attuazione dell’art. 26, comma 7 del D. Lgs. n. 199 del 2021, il Piano dispone che nelle zone di Pianure Est, di Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, le disposizioni relative all’obbligo di prevedere in sede progettuale l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell’edificio debbano essere soddisfatte ricorrendo all’uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse solide. [...]

Infine, nell’art. 14, relativo al tema della forestazione urbana e periurbana, viene indicato che “per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria il Piano promuove interventi di forestazione urbana e periurbana utili a migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali e creare l’ambiente più opportuno per la ciclo-pedonalità, oltre che ad agire come barriera per gli inquinanti ed il rumore”.

Di fatti, lo sviluppo di aree verdi urbane, periurbane e forestali sul territorio provinciale ha un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell’aria.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	91 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Si mette in evidenza che il progetto in esame prevede l'installazione di un impianto agrivoltaico che non comporta emissione di inquinanti in fase operativa e che permette l'approvvigionamento di energia elettrica da fonte rinnovabile. Inoltre, è prevista la realizzazione dell'Urban Forest in coerenza all'obiettivo di Piano precedentemente riportato, ovvero quello di ampliare le aree verdi periurbane e contribuire al miglioramento della qualità dell'aria dell'area di interesse.

Dunque, per quanto espresso, in funzione della natura delle opere e degli articoli di pertinenza appena analizzati, è possibile affermare che non vi siano contrasti con le prescrizioni di Piano.

D.2 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Sono di seguito analizzati sia il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Reno sia il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli in quanto l'area di intervento risulta suddivisa tra i territori di competenza dei due Piani indicati, come rappresentato nello stralcio cartografico di Figura 21.

D.2.1 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Reno

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisione generale del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno n. 2/3 del 17/12/2009 e approvata, per il territorio di competenza, con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1540 del 18/10/2010.</i> • <i>Modifiche e integrazioni alla Revisione Generale del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio ex art. 24 comma 6 delle norme relative al controllo degli apporti d'acqua (art.20) adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con Delibera CI 1/3 del 05/03/2014 e approvate dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 857 del 17/06/2014.</i> • <i>Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) adottata con delibera C.I. n. 3/1 del 07.11.2016 e approvata, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 05/12/2016.</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• -
Norme di interesse per l'area di progetto
• Art. 20 (controllo degli apporti d'acqua)

Il Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, che interessa una porzione dell'area di intervento, è strutturato in:


EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	92 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Titolo I - Rischio da Frana e Assetto dei Versanti.
- Titolo II - Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica.
- Titolo III - Qualità dell'Ambiente Fluviale (non oggetto di approfondimento non risultando di specifico interesse).

Il Titolo I riguarda il territorio del bacino montano e non risulta pertanto di interesse per l'opera in esame, collocata nel territorio di pianura.

Per quanto riguarda il rischio idraulico sono di seguito analizzati alcuni elaborati di interesse del Titolo II - Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica.

Nella Tavola "C", di cui è riportato un estratto in Figura 25, sono riportate le localizzazioni delle situazioni a rischio elevato o molto elevato che non risultano interessare l'area di intervento in progetto.



EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	93 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 25 - Revisione generale del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio - Titolo II - Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica – Tav. C (stralcio)

In Figura 26 è riportato uno stralcio del quadro di unione delle Tavole RI relative al reticolo idrografico, fasce di pertinenza fluviale, aree ad alta probabilità di inondazione, aree per la realizzazione di interventi strutturali da cui si osserva che l'area di intervento è esterna alle aree perimetrate e dettagliate nelle singole tavole RI.x.




Figura 26 - Revisione generale del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio - Titolo II - Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica – Tav. RI.0 (stralcio)

In Figura 27 è riportato uno stralcio della Tavola MP12 – Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni della Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralci di Bacino dell'Autorità di Bacino del Reno, da cui si osserva che l'area di interesse è esterna alle perimetrazioni degli scenari di pericolosità.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	94 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 27 – Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralci di Bacino dell'Autorità di Bacino del Reno – Tavola MP12 – Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni (stralcio)

In conclusione, **l'area di intervento non risulta interessata da alcuno scenario di rischio idraulico rappresentato negli elaborati del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio e pertanto non emerge alcuna incompatibilità.**

Sono invece da considerare le norme riguardanti il controllo degli apporti d'acqua (art. 20) in quanto l'area di intervento ricade, parzialmente, nel territorio di pianura indicato nella tavola "B.quadro1" di cui si riporta uno stralcio

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	95 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 28 - Revisione generale del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio - Titolo II - Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica – Tav. B quadro 1 - Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del Torrente Senio (stralcio)

Le norme tendono a limitare gli effetti negativi delle trasformazioni dell'uso dei suoli soltanto nella parte di pianura e sostanzialmente prevedono:

- l'obbligo, nelle zone di espansione urbana, di realizzare sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m^3 per ogni ettaro di superficie territoriale;
- l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m^3 per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi.

Si evidenzia come l'impianto agrivoltaico, avendo i moduli fotovoltaici installati ad una altezza significativa dal piano campagna e essendo prevista la rotazione del pannello durante l'arco della giornata, non costituisce una modifica del grado di permeabilità del suolo e neppure una concentrazione delle piogge in determinate aree.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	96 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Le uniche porzioni di terreno che saranno impermeabilizzate afferiscono alle 4 cabine di trasformazione, distribuite nel campo agrivoltaico, ed alla cabina della sottostazione di utenza, che sarà dotata di piazzale di manovra e di viabilità di accesso.

Per tale porzione di terreno, che sarà pavimentato con asfalto, si prevede la realizzazione di una rete fognaria di raccolta delle acque di pioggia. Tali acque si ritiene non siano soggette a dilavamento e neppure al regime delle acque di prima pioggia, in quanto non sono presenti attività sporcanti.

Le acque di pioggia saranno raccolte dalla rete fognaria, e previa laminazione, saranno scaricate nel reticolo idrografico superficiale (il vicino scolo Cerchia Sinistra Lamone).

La laminazione sarà attuata mediante sovradimensionamento della rete fognaria, nel rispetto delle volumetrie minime previste dal PSAI.

D.2.2 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con D.G.R. n. 350 del 17/03/03 • Variante normativa al Titolo III - Assetto idrogeologico approvata con D.G.R. n. 144 del 16/02/2009 • Variante cartografica e normativa al Titolo II - Assetto della rete idrografica approvata con D.G.R. n. 1877 del 19/12/2011 • Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata con DGR n. 2112 del 5/12/2016 • Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica approvata con Del. C.I. n. 3/2 del 20/10/2003 • Adeguamento della Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica conseguente all'approvazione della Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata con DGR n. 2112 del 5/12/2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Aree di potenziale allagamento • Tirante idrico convenzionale 20 cm.
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 della Normativa di Piano - Aree di potenziale allagamento. • Art. 16 6 della Normativa di Piano - Aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare.

Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/03 e s.m.i. e affronta in maniera organica per tutto il territorio di competenza le tematiche del rischio idraulico (Titolo II) e del dissesto dei versanti (Titolo III).

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	97 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A seguito dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con D.G.R. n. 2112 del 05/12/2016 è stata approvata la "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico".

La versione del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico consultata rappresenta un testo coordinato con gli adeguamenti introdotti fino alla "Variante di coordinamento PAI-PGRA" (DGR 2112/2016), a cui sono seguite alcune varianti locali o particolari che non risultano rilevanti ai fini del presente Studio.

Non risulta di interesse la parte di Piano relativa al rischio frana in quanto l'area di intervento è collocata in ambito territoriale di pianura non interessata da questo rischio.

Analizzando gli elaborati con la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, e in particolare la Tavola 239E di cui si riporta uno stralcio in Figura 29, si rileva che l'area di intervento interessa parzialmente, in corrispondenza di una parte della superficie destinata a campo agrivoltico, un'area di potenziale allagamento normata dall'art. 6 del testo coordinato del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico di cui si riporta a seguire un estratto.




Figura 29 - Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli – Perimetrazione aree a rischio idrogeologico – Tav. 239E (stralcio)

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	98 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Art.6 Aree di potenziale allagamento

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.

2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.

4. L'Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s.m. e i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.

5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.

6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art.3 precedente.

Al comma 4 si fa riferimento alla Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica; tale Direttiva, redatta allo scopo di supportare le verifiche e le valutazioni

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	99 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

idrologiche ed idrauliche richieste dalla applicazione del Piano Stralcio, contiene approfondimenti ed indicazioni tecniche di diretta applicazione in merito a diversi temi, tra i quali appunto i tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione passiva dagli effetti di allagamento.

La Direttiva è stata modificata dalla Variante di coordinamento con PGRA; anche in questo caso l'articolo di interesse è il n. 6, riportato di seguito per le sole parti d'interesse per il caso in esame.

Art.6 Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4)

I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d'acqua attesi a seguito di possibili esondazioni.

La determinazione del tirante idrico equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti rispetto alle esondazioni, in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione del terreno e per la presenza di insufficienze del reticolo idraulico. È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti criteri di protezione passiva. [...]

Con riferimento alle aree potenzialmente interessate da fenomeni alluvionali, individuate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico del presente piano, per il territorio a valle della via Emilia la suddetta definizione si basa sull'analisi del modello digitale del terreno e tiene conto delle considerazioni di tipo morfologico ed idraulico riportate in Allegato 6. Per le aree collocate a monte della via Emilia il tirante idrico di riferimento, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, è fissato convenzionalmente

- in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2)

- in 0,5 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3).

In presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento sarà calcolato in base ai dati disponibili.

È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell'acqua misurato dall'intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento. [...]

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	100 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m: occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrato sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone. [...]

Consultando le tavole in Allegato 6 alla “Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli articoli 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano” e in particolare la Tav. 239E di cui si riporta uno stralcio in Figura 30, emerge che il tirante idrico convenzionale per l'area di potenziale allagamento interessata è pari a 20 cm.




Figura 30 - Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli articoli 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano” – Allegato 6 – Tav. 239E (stralcio)

Richiamando il fatto che l'area di intervento ricade, secondo il PGRA (cfr. § D.2.3), in territorio caratterizzato da alluvioni poco frequenti (P2) si riporta infine il contenuto dell'art. 16 della Normativa del Piano Stralcio relativo alle aree interessate al fenomeno delle alluvioni, che fissa direttive rivolte essenzialmente alle Amministrazioni comunali (si rimanda a tale proposito al RUE § C.2.2).

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	101 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Art. 16 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:

a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.

b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni per la costa da parte della Regione Emilia-Romagna previste dal PGRA, approvato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), i Comuni provvederanno, nell'ambito delle procedure autorizzative di loro competenza in materia di interventi edilizi ed infrastrutturali, a richiedere l'adozione di specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:

- delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
- del tipo di intervento e della destinazione d'uso prevista,
- del riferimento ai seguenti valori dell'elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per diversi scenari e relativi tempi di ritorno:
 - 1,50 m per Tempo di ritorno pari a 10 anni;
 - 1,80 m per Tempo di ritorno pari a 100 anni;

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	102 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- 2,50 m per Tempo di ritorno superiore a 100 anni.

4. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza [intesi come interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio idraulico, n.d.r.] o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 del precedente art. 3.

Riassumendo, l'area di intervento, per una porzione destinata a campo agrivoltico, interessa un'area classificata come "area di potenziale allagamento" con tirante idrico di riferimento convenzionale di 20 cm.

In relazione a quanto esposto, anche in considerazione di quanto previsto dalla Normativa di Piano, si rileva che il progetto prevede che il piano di calpestio degli "immobili" di nuova realizzazione, ossia delle cabine elettriche, sarà rialzato a 50 cm rispetto alla quota media del piano di campagna circostante non interessata da modifiche morfologiche. Così facendo, tutte le apparecchiature elettriche alloggiate all'interno delle cabine stesse saranno poste in condizioni di sicurezza idraulica. La medesima accortezza interesserà gli inverter di campo, i quali saranno posizionati a circa 1 m da terra staffati ai tracker monoassiali.

Non sono previsti locali interrati o seminterrati.

In conclusione, **il progetto in esame appare conforme alle previsioni del PGRA-PAI e della Direttiva per la sicurezza idraulica.**

D.2.3 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico del Fiume Po - aggiornamento 2021 (secondo ciclo) adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2021 e definitivamente approvato con DPCM 1/12/2022
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> Pericolosità idraulica M-P2: alluvioni meno frequenti – TR: 100-200 anni – media probabilità
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> -

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	103 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è un Piano introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. ‘Direttiva Alluvioni’) con la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Il processo di pianificazione ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione del Piano e prevede fasi successive tra loro concatenate:

- fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni;
- fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione;
- fase 3: predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.

Il primo ciclo attuazione si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i PGRA relativi al periodo 2016-2021.

Nel dicembre 2021, sono stati adottati in sede di Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino i PGRA relativi al secondo ciclo di attuazione con i seguenti passaggi:

- In data 16 dicembre 2021 e 5 dicembre 2021 le Conferenze Operative delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell’Appennino Centrale hanno esaminato e condiviso gli elaborati di aggiornamento dei rispettivi Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), predisposti ai sensi dell’art. 14, comma 3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, ed espresso al riguardo parere positivo.
- Successivamente, in data 20 dicembre 2021, le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell’Appennino Centrale hanno adottato all’unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA, con Deliberazioni:
 - Del. 5/2021 Distretto Po;
 - Del. 27/2021 Distretto Appennino Centrale.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	104 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- I PGRA sono stati quindi pubblicati il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, sui rispettivi siti web e pubblicati sulla GU Serie Generale n.23 del 29-01-2022.
- Pubblicate sulla GU Serie Generale n.32 del 08-02-2023 i DPCM 1°dicembre 2022 di definitiva approvazione dei rispettivi primi aggiornamenti dei Piano di Gestione del Rischio da Alluvione PGRA 2021-2027.

Il territorio di interesse rientra nell'ambito del Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, unità di gestione ITI021 Fiume Reno.

Il secondo ciclo di attuazione oltre all'elaborazione ed adozione dei PGRA 2021-2027, ha comportato l'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio. L'ultima versione è stata definitivamente approvata dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Decreto Segretariale (DS) n. 43/2022 del 11 aprile 2022.

Le mappe della pericolosità devono indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.lgs. 49/2010):

- Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Di seguito (Figura 31 e Figura 32) vengono riportati gli estratti della mappa della pericolosità aggiornata al 2022 per l'area di interesse così come disponibili sull'applicativo web-gis MOKA Direttiva Alluvioni della Regione Emilia-Romagna².

Dall'analisi della stessa si rileva che l'area di intervento ricade nello scenario di pericolosità media M-P2 (alluvioni meno frequenti – TR: 100-200 anni – media probabilità) derivante dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP) mentre non ricade in aree a pericolosità idraulica derivante dal Reticolo Principale (RP).

² Mappa estratta tramite applicazione Moka della Regione Emilia-Romagna
<https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html>

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	105 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 31 - Piano Di Gestione Del Rischio Alluvioni - Il ciclo di attuazione - Scenari di pericolosità nelle aree allagabili - Reticolo Principale (RP)




Figura 32 - Piano Di Gestione Del Rischio Alluvioni - Il ciclo di attuazione - Scenari di pericolosità nelle aree allagabili - Reticolo Secondario di Pianura (RSP)

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	106 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Per la normativa di settore si rimanda al precedente capitolo riguardante il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (§ D.2.2) e in particolare la variante integrativa PAI-PGRA, che costituisce l'ultimo aggiornamento disponibile.

D.2.4 Misure di salvaguardia previste dal Decreto Segretariale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 32/2024

In data 7/5/2024 è entrato in vigore il Decreto Segretariale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 32/2024 del 6/5/2024 avente per oggetto “Art. 65, comma 7 e art. 68, comma 4ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Adozione di misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023 ed individuate dal Piano speciale preliminare redatto ed approvato in conformità all'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 22 del 13 febbraio 2024.”

Al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi del Piano speciale preliminare approvato con Determinazione del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 82 del 23/04/2024, nelle more dell'approvazione di Varianti ai vigenti strumenti di pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po per l'assetto idrogeologico, il Decreto Segretariale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 32/2024 del 6/5/2024 stabilisce l'adozione di determinate misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 e dell'art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per gli ambiti territoriali individuati nella Relazione dal suddetto Piano Speciale preliminare corrispondenti a:

- A. aree allagate durante gli eventi di piena di maggio 2023, che sono state delimitate dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna;
- B. dalle frane censite nell'ambito collinare e montano descritte al Capitolo 3.4 del citato Piano speciale.

La perimetrazione delle aree allagate nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi del maggio 2023 è visualizzabile tramite servizio web-gis della Regione Emilia-Romagna³; in Figura 33

³ https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/allagam_202305/index.html

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	107 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

è riportato uno stralcio della cartografia web-gis regionale da cui si evince che l'area di intervento non rientra tra quelle allagate nei citati eventi di maggio 2023.




Figura 33 – Perimetrazione delle aree allagate nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi del maggio 2023 [Fonte: servizio web-gis della Regione Emilia-Romagna]

Inoltre, essa non è situata nell'ambito collinare e montano, dove sono censite le frane di cui alle misure previste dal Decreto.

Pertanto, all'area di intervento in progetto non sono applicabili le misure di salvaguardia previste dal Decreto Segretariale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 32/2024.

D.3 PIANI IN MATERIA DI ENERGIA

D.3.1 *Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)*

Il Piano Energetico Integrato per l'Energia e il Clima (2030 – PNIEC) delinea gli obiettivi nazionali al 2030 riguardanti l'efficienza energetica, l'aumento dell'uso delle fonti rinnovabili e di decarbonizzazione. Il Piano è predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Ministero delle Infrastrutture e

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	108 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

dei Trasporti (MIT) in recepimento dei cambiamenti disposti dal Decreto-legge sul Clima e delle novità sugli investimenti per il Green New Deal contenute nella Legge di Bilancio 2020.

Secondo quanto specificato nel PNIEC, l'Italia si impegna attivamente nel processo comunitario di decarbonizzazione dell'economia europea e sostiene il Green New Deal, definito come *“un patto verde con le imprese e i cittadini che consideri l'ambiente come motore economico del Paese”*. Il PNIEC prevede cinque linee di intervento da svilupparsi in maniera integrata:

- De-carbonizzazione;
- Efficienza e sicurezza energetica;
- Sviluppo del mercato interno dell'energia;
- Ricerca e innovazione;
- Competitività.

I principali obiettivi dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030 sono sintetizzati come segue.

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
Energie rinnovabili (FER)				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
Efficienza energetica				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
Emissioni gas serra				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
Interconnettività elettrica				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% ¹
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

1 Il livello di interconnettività elettrico da raggiungere si ritiene molto ambizioso, nonostante sia inferiore all'obiettivo complessivo europeo, a causa dell'imponente capacità di impianti FER elettriche non programmabili, fonti caratterizzate da una producibilità comparativamente ridotta rispetto ad altre tecnologie, che l'Italia intende installare entro il 2030. Inoltre, le caratteristiche geomorfologiche del Paese rendono più oneroso che altrove l'investimento in nuove interconnessioni elettriche che devono attraversare la catena montuosa alpina o essere installate in mare.

Figura 34 - Principali obiettivi su energia e clima presenti nel PNIEC

All'interno di un'economia a basse emissioni di carbonio, il PNIEC prevede anche la progressiva eliminazione del carbone dalla produzione di energia elettrica entro il 2025. Il PNIEC prevede un contributo specifico delle rinnovabili per la soddisfazione dell'obiettivo percentuale dei consumi finali lordi del 30% al 2030 suddiviso come segue:

- 55.0 % nel settore elettrico;
- 33.9% nel settore termico (utilizzo per riscaldamento e raffreddamento);
- 22.0% nei trasporti.

	2016	2017	2025	2030
Numeratore	21.081	22.000	27.168	33.428
Produzione lorda di energia elettrica da FER	9.504	9.729	12.281	16.060
Consumi finali FER per riscaldamento e raffrescamento	10.538	11.211	12.907	15.031
Consumi finali di FER nei trasporti	1.039	1.060	1.980	2.337
Denominatore - Consumi finali lordi complessivi	121.153	120.435	116.064	111.359
Quota FER complessiva (%)	17,4%	18,3%	23,4%	30,0%

Figura 35 – Obiettivo FER al 2030 (Ktep) del PNIEC

Il contributo principale per raggiungere l'obiettivo del 30% di energia proveniente da fonti rinnovabili dipende principalmente dal settore elettrico rinnovabile.

Si prevede che entro il 2030 il settore delle energie rinnovabili arriverà a produrre una quantità di energia elettrica pari a 16 Mtep (circa 186 TWh). Eolico e fotovoltaico sono considerate le due forme di produzione di energia che contribuiranno maggiormente al raggiungimento della quota 55% (Figura 30). In particolare, il solare produrrà, secondo le previsioni, almeno 52000 MW (73.1 TWh) di energia elettrica entro il 2030.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	110 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

	2016	2017	2025	2030
Produzione rinnovabile	110,5	113,1	142,9	186,8
Idrica (effettiva)	42,4	36,2		
Idrica (normalizzata)	46,2	46,0	49,0	49,3
Eolica (effettiva)	17,7	17,7		
Eolica (normalizzata)	16,5	17,2	31,0	41,5
Geotermica	6,3	6,2	6,9	7,1
Bioenergie*	19,4	19,3	16,0	15,7
Solare	22,1	24,4	40,1	73,1
Denominatore - Consumi Interni Lordi di energia elettrica	325,0	331,8	334	339,5
Quota FER-E (%)	34,0%	34,1%	42,6%	55,0%

* Per i bioliquidi (inclusi nelle bioenergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquidi sostenibili.

Figura 36 - Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh)

Il progetto in esame ed in particolare la realizzazione del campo agrivoltaico, si ritiene pienamente allineato con quanto delineato nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), mirando a incrementare la produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e conseguentemente ridurre le emissioni associate al consumo energetico.

D.3.2 Piano Energetico Regionale dell'Emilia-Romagna (PER)

Il Piano Energetico Regionale (PER) dell'Emilia-Romagna, approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1° marzo 2017, rappresenta il documento di riferimento per le politiche regionali dell'Emilia-Romagna in materia di energia al 2030.

Attraverso il Piano, la Regione Emilia-Romagna fa propri gli obiettivi europei al 2020, al 2030 e al 2050 in termini di clima e di energia nelle strategie per lo sviluppo energetico regionale in quanto suddetti fattori sono considerati fondamentali per la definizione delle politiche regionali attinenti.

Al 2030, in particolare, gli obiettivi UE sono:

- riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990;
- incremento al 27% della quota di copertura dei consumi finali lordi attraverso fonti rinnovabili;
- incremento dell'efficienza energetica al 27%.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	111 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Obiettivo europeo	Medio periodo (2020)				Lungo periodo (2030)		
	Target UE	Stato attuale (2014)	Scenario tendenziale	Scenario obiettivo	Target UE	Scenario tendenziale	Scenario obiettivo
Riduzione delle emissioni serra	-20%	-12%	-17%	-22%	-40%	-22%	-40%
Risparmio energetico	-20%	-23%	-31%	-36%	-27%	-36%	-47%
Copertura dei consumi finali con fonti rinnovabili	20%	12%	15%	16%	27%	18%	27%

Figura 37 - Raggiungimento degli obiettivi UE clima-energia per l'Emilia-Romagna al 2020 e al 2030 negli scenari tendenziale e obiettivo (fonte: PER Emilia-Romagna)

Con lo scopo di seguire le traiettorie di crescita delimitate dall'EU, il Piano individua due scenari energetici per la definizione della strategia regionale:

- scenario energetico “Tendenziale”: è lo scenario che tiene conto delle politiche europee e nazionali e degli sviluppi raggiunti fino a questo momento e, per questa ragione, non considera nuovi interventi ad alcun livello;
- scenario energetico “Obiettivo”: è lo scenario attuativo del PER e mira ad ottenere i traguardi prefissati dall'Unione Europea supportando l'introduzione di buone pratiche considerate praticabili nel territorio regionale.

Nel caso si monitorassero degli scostamenti da questo percorso, il PER prevede di intervenire prontamente attuando delle correzioni agli strumenti disponibili. Il PER evidenzia l'importanza del settore dell'energia rinnovabile nel secondo obiettivo generale, il quale indica come di fondamentale importanza l'apporto energetico proveniente da fonti rinnovabili per ottenere una green economy caratterizzata da basse emissioni. La Regione ritiene che i traguardi comunitari per le rinnovabili risultino raggiungibili già nello scenario tendenziale.

Per questa ragione il PER esplicita la necessità di potenziare le capacità del territorio e sviluppare le tecnologie più adatte in termini di impatto sull'ambiente e costi. In generale, la Regione si impegna a contribuire allo sviluppo delle rinnovabili sostenendo l'edificazione di impianti e il progresso delle nuove tecnologie, aggiornando la pianificazione per la localizzazione delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il PER stima, nello scenario obiettivo, che l'elettricità prodotta dalle FER supereranno il 34% dei consumi finali lordi elettrici al 2030. Si prevede che questa energia sarà prodotta principalmente da impianti fotovoltaici e bioenergetici.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	112 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Nel caso del fotovoltaico, in particolare, la potenza installata, in linea con le previsioni nazionali di Terna relative allo scenario cosiddetto “Sviluppo”, crescerebbe di circa 2,5 GW, arrivando ad un totale di oltre 4,3 GW installati sul territorio regionale nel 2030.

In sintesi, il PER prende atto della situazione energetica attuale e sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi europei dipenderà sia da fattori interni, o endogeni, di politica regionale che da fattori esterni, o esogeni, derivanti da politiche sovraregionali e internazionali. Per questa ragione, la Regione Emilia-Romagna individua come di fondamentale importanza la cooperazione tra Enti locali, Province, Regioni e Governo centrale nel disporre politiche energetiche efficaci.

L’obiettivo del progetto in esame, con particolare riguardo alla realizzazione del campo agrivoltaico, risulta coerente con la linea strategica nazionale e regionale consentendo di abbassare le emissioni e incrementare l’energia elettrica proveniente da FER.

D.3.2.1 Piano Triennale di Attuazione (PTA)

Il PER viene attuato attraverso Piani Triennali di Attuazione (PTA), di questi l'ultimo disponibile comprende il triennio 2022-2024 ed è stato approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n.112 del 6 dicembre 2022.

Il Piano Triennale di Azione (PTA) rappresenta il complesso delle strategie che la Regione intende implementare nei tre anni al fine di prepararsi ai significativi cambiamenti che coinvolgeranno l'economia regionale.

I cambiamenti richiesti necessitano di uno sforzo collettivo per aumentare l'efficienza energetica, ridurre i consumi di materie prime ed energia e incrementare gradualmente l'uso di fonti rinnovabili.

Per raggiungere tali obiettivi, è essenziale adottare rapidamente le riforme indicate nei documenti strategici e programmatici a livello europeo e nazionale, compresa una semplificazione delle procedure autorizzative e delle regole di mercato.

Le ingenti risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offrono un'opportunità straordinaria per avviare un percorso che affronti le sfide della transizione ecologica in modo sistemico e concreto nel lungo periodo.

Il finanziamento complessivo del piano ammonta a 4.613 milioni di euro, di cui 2.095 milioni di euro provenienti dal PNRR, 1.736 milioni di euro da risorse statali, 301 milioni di euro dal Programma

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	113 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Operativo Regionale FESR, 58 milioni di euro dal Programma Operativo Regionale FSE e 423 milioni di euro da risorse regionali.

Obiettivo europeo	Stato attuale (2019)	Breve periodo (2020)			Medio periodo (2030)		
		Target UE 2020	Scenario tendenziale	Scenario obiettivo	Target UE 2030	Scenario tendenziale	Scenario obiettivo
Riduzione delle emissioni serra	-1%	-20%	-17%	-22%	-40%	-23%*	-41%*
Risparmio energetico	-31%	-20%	-31%	-36%	-32,5%	-36%	-47%
Copertura dei consumi finali con fonti rinnovabili	13,7%	20%	15%	16%	32%	18%	27%

* Dato aggiornato a seguito della modifica della metodologia di costruzione del bilancio energetico regionale

Figura 38 - Raggiungimento degli obiettivi clima-energia per l'Emilia-Romagna al 2020 e al 2030
(fonte: PTA 2022-2024)

Per quanto riguarda l'obiettivo generale del PER che riguarda la promozione dell'**energia prodotta da fonti rinnovabili**, complessivamente, nello scenario obiettivo si ipotizza di raggiungere il **27%** di copertura dei consumi finali lordi regionali attraverso fonti rinnovabili.

Relativamente alle **fonti rinnovabili per la produzione elettrica**, i risultati raggiunti al 31 dicembre 2019 sono riportati nella figura seguente.

In relazione al settore fotovoltaico, il piano riconosce la necessità di intensificare gli sforzi per la realizzazione e lo sviluppo di questa tecnologia. Sebbene gli obiettivi dello scenario tendenziale del Piano Energetico Regionale (PER) siano raggiungibili, con una capacità di 2.533 MW in linea con i tassi attuali di penetrazione del fotovoltaico in Emilia-Romagna, gli obiettivi dello scenario obiettivo, pari a 4.333 MW, appaiono più distanti e richiedono ulteriori interventi.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	114 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 39 - Raggiungimento degli obiettivi del PER 2030 - FER-E (fonte: PTA 2022-2024)

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	115 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

E DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI

E.1 VINCOLI NATURALISTICI

E.1.1 Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e habitat. Il termine “rete” denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi, al fine di ridurre l'isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (modificata successivamente con le Direttive 97/62/CE e 06/105/CE), nata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, ed è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (modificata successivamente con le Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE e 06/105/CE).

I siti che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva di riferimento intende, infatti, garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. A tal fine la Direttiva riconosce quindi il valore anche di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura, quali, ad esempio, le aree agricole, alle quali sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Il processo che porta all'individuazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi: ogni Stato membro propone un elenco di siti alla Commissione (Siti di Importanza Comunitaria proposti – SIC), la quale adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria, una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	116 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In Italia, dove l'attuazione della direttiva 92/43/CEE è avvenuta con DPR 357/97, successivamente modificato con DPR 120/03 e DM 11/06/07, l'individuazione dei SIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero della Transizione Ecologica, il quale, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.

Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC sono periodicamente riviste dalla Commissione sulla base degli aggiornamenti inviati dagli Stati membri; la decisione della Commissione viene poi ratificata tramite decreti del Ministero della Transizione Ecologica.

La Regione Emilia-Romagna, la quale si è dotata di un corpo normativo in materia dato dalla L.R. 7/04, dalla L.R. 6/05 e dalla D.G.R. 1191/07 e s.m.i., ricade interamente all'interno dell'unità biogeografica continentale.

La prima Decisione che designa i Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, del 07/12/2004, conferma per l'Emilia-Romagna tutti i 113 SIC precedentemente individuati dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 03/04/2000 e dall'Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 2042 del 2000, n. 1242 e n. 1333 del 2002 e n. 2776 del 2003.

La successiva Decisione del 13/11/2007 integra e modifica l'elenco dei SIC della regione biogeografica continentale e recepisce per l'Emilia-Romagna quanto indicato dalle D.G.R. n. 167 e n. 456 del 2006. La più recente modifica dei siti della regione Emilia-Romagna è avvenuta con la Deliberazione della Giunta n. 374 del 28/03/2011, la quale recepisce la Decisione della Commissione Europea 2011/64/UE nella quale sono state accolte alcune proposte di modifica dei perimetri dei siti SIC e delle ZPS.

La designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), avviene invece, ai sensi della Direttiva "Uccelli", attuata in Italia mediante gli stessi provvedimenti di attuazione della direttiva Habitat, per diretta designazione da parte degli Stati membri, selezionando i siti più adatti alla conservazione dell'avifauna selvatica che entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 senza che vi sia un'ulteriore ratifica da parte dell'Unione Europea.

L'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero della Transizione Ecologica. Le ZPS sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea; successivamente il Ministero pubblica l'elenco delle ZPS con un decreto.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	117 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Attualmente la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna è costituita da 159 siti (71 ZSC, 68 ZSC-ZPS, 19 ZPS, 1 SIC), che ricoprono una superficie complessiva di 301.761 ettari.

Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura 2000 costituiscono un sistema complesso di tutela del patrimonio naturale destinato alla conservazione degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali classificati tra i più importanti e significativi nel contesto nazionale ed europeo.

In Figura 40 è riportato uno estratto della cartografia regionale con la localizzazione dei siti della Rete Natura 2000 da cui si può osservare che **l'area in esame non ricade all'interno di aree della Rete Natura 2000**. Il sito più prossimo è il sito ZSC "Calanchi pliocenici dell'appennino faentino" (codice IT4070025) a circa 6 km di distanza dall'area di intervento.




Figura 40 – Siti della Rete Natura 2000 nell'area di interesse [fonte: Regione Emilia-Romagna, cartografia interattiva delle Aree protette⁴]

⁴ https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	118 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

E.1.2 Aree di interesse biologico/ecologico e aree protette dell'Emilia-Romagna

In accordo con il MITE (ex MATTM), il sistema delle aree protette è suddiviso in Parchi Nazionali, Parchi Naturali Regionali e Interregionali, Riserve Naturali, Zone Umide di Interesse Internazionale e altre aree naturali protette, così descritti:

- Parchi Nazionali: istituiti dal MITE e definiti come aree terrestri, lacuali, fluviali o marine che per la loro rilevanza nazionale o internazionale data da valori intrinseci richiedono l'intervento dello Stato per la loro salvaguardia e conservazione.;
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali: istituiti dalle regioni e definiti come aree terrestri, lacuali, fluviali o tratti di mare fronteggiante la costa che hanno valore naturalistico e ambientale e che costituiscono un complesso omogeneo identificato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dei valori artistici e paesaggistici e delle tradizioni delle comunità locali;
- Riserve Naturali: istituiti dal MITE o dalle regioni a seconda della rilevanza degli ambienti naturalistici presenti e definiti come aree terrestri, lacuali, fluviali o marine che contengono specie naturalistiche rilevanti per la biodiversità dell'ecosistema stesso.

Le aree protette oggi istituite in Emilia-Romagna, oltre alle aree della Rete Natura 2000 di cui al paragrafo precedente, comprendono:

- 2 parchi nazionali condivisi con la Toscana;
- 1 parco interregionale per due terzi marchigiano;
- 14 parchi regionali;
- 15 riserve regionali.

A queste aree si aggiungono 5 paesaggi naturali e seminaturali protetti e 34 aree di riequilibrio ecologico.

Queste aree, di dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro, rappresentano complessivamente un vero e proprio sistema di tutela del patrimonio naturale esteso per 269.802 ha, corrispondenti al 12% del territorio regionale e per oltre metà comprensivo delle aree naturali protette (parchi e riserve).

In Figura 41 è riportato uno estratto della cartografia regionale delle Aree naturali protette da cui si può osservare che **l'area in esame non ricade all'interno di alcuna area protetta.**

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	119 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L'area più prossima è il Parco regionale Vena del Gesso Romagnola a circa 7 km di distanza dall'area di intervento.




Figura 41 – Aree naturali protette nell'area di interesse [fonte: Regione Emilia-Romagna, cartografia interattiva delle Aree Protette]⁵

E.1.3 Aree umide (convenzione di Ramsar)

La Convenzione di Ramsar è stata firmata in Iran il 2 febbraio 1971 con il fine di tutelare i molteplici ecosistemi delle zone umide. Le zone Ramsar sono di particolare importanza soprattutto come habitat per gli uccelli acquatici. L'esecuzione della sopranominata convenzione è stata effettuata tramite il D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976. L'art. 1 del suddetto D.P.R definisce rispettivamente al c. 1 e al c. 2 i termini zone umide e uccelli acquatici come: "[...] Ai sensi della presente convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri. Ai sensi della presente convenzione si intendono per uccelli acquatici gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide."

⁵ https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	120 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Considerando le aree Ramsar, si constata che **l'opera in progetto non ricade in nessuna zona soggetta a tutela**, in quanto non sono presenti aree umide Ramsar nel territorio comunale di Faenza come risulta dall'elenco delle aree Ramsar per la regione Emilia-Romagna riportato in Tabella 3.

Nome	Comune	Note
Salina di Cervia	Cervia (RA)	inclusa nel Parco Delta del Po
Ortazzo e Ortazzino	Ravenna (RA)	inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di Classe
Piallassa della Baiona e Risega	Ravenna (RA)	inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna
Punte Alberete	Ravenna (RA)	inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna
Valle Santa	Argenta (FE)	inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Campotto di Argenta
Valle Campotto e Bassarone	Argenta (FE)	inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Campotto di Argenta
Valli residue del comprensorio di Comacchio	Comacchio (FE)	inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Centro storico di Comacchio
Sacca di Bellocchio	Comacchio (FE)	inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Valli di Comacchio
Valle Bertuzzi	Comacchio (FE)	inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Centro storico di Comacchio
Valle di Gorino	Goro (FE)	inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Volano - Mesola

Tabella 3 - Elenco dei siti identificati dalla Convenzione di Ramsar in Emilia-Romagna

E.2 **VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI**

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell'ambito dell'evoluzione della normativa italiana a seguito della sottoscrizione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000.

Il provvedimento ha determinato una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere i beni culturali e paesaggistici nazionali, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	121 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dalla consultazione della cartografia GIS della Regione Emilia-Romagna relativa al patrimonio culturale⁶ comprendente i vincoli paesaggistici, di cui si riporta un estratto in Figura 42, emerge che l'area di progetto non interessa beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 136 e 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e beni archeologici.




Figura 42 – Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna
[fonte: Regione Emilia-Romagna, cartografia interattiva]

⁶ <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	122 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

E.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico è stato istituito con Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923 e applicato al territorio regionale con successivi decreti.

Dalla cartografia dei vincoli ambientali del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Ravenna⁷, di cui di riporta uno stralcio in Figura 31, risulta che l'area di interesse – come già emerso dall'analisi delle tavole del RUE (vd. Figura 16 – PSCA - Tav. 4C – Aspetti condizionanti - Tutele: sicurezza del territorio (stralcio)) non ricade all'interno di territori soggetti al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.




Figura 43 - Vincolo idrogeologico [fonte: cartografia dei vincoli ambientali del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Ravenna]

⁷ <https://moka.provincia.ra.it/mokaApp/apps/VINCAMB/index.html>

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	123 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

F VALUTAZIONI SPECIFICHE

F.1 AREE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

F.1.1 *Criteri nazionali*

La normativa statale settoriale, ed in particolare il D.Lgs. n.199 del 8/11/2021 e s.m.i.⁸, si pone l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese e di incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, all'art. 20 – “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*” si prevede un nuovo sistema di localizzazione degli impianti fotovoltaici, con individuazione in via generale delle zone identificate come idonee e non idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. In particolare, al comma 8 del medesimo articolo viene definito quanto segue.

“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

⁸ Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	124 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. [N.d.r: grassetto a cura del redattore] Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

Il decreto precisa poi al comma 7 che: "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	125 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L'area in esame non interessa beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come approfondito al precedente par. E.2 e inoltre, per la parte destinata a fotovoltaico (agrivoltaico), dista più di 500 metri da beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, che nel caso specifico sono rappresentati da quattro beni architettonici tutelati con provvedimento o vigente ope legis (il quarto) denominati Villa Abbondanza, Villa Frega, Villa parco Benedetti e chiesina Bertoni, Chiesa di San Giovanni Battista Decollato la cui posizione è riportata in Figura 44.




Figura 44 – Beni architettonici tutelati e relativi cerchi di raggio 500 metri

Pertanto, è possibile affermare che sulla base delle caratteristiche dell'area di interesse, **il sito rientra quindi in area idonea con riferimento alla lettera c-quater) sopra citata.**

Si rimanda alla Relazione tecnica di progetto (cod.doc. EP 01 RA SC 00 SC RT 03.00) per approfondimenti.

F.1.2 Criteri regionali

La Delibera dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010, successivamente modificata con DAL n. 125 del 23/05/2023, ha effettuato una prima individuazione dei criteri localizzativi degli

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	126 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (nel seguito impianti fotovoltaici), distinguendo:

- Allegato I, lett. A) - gli ambiti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici;
- Allegato I, lett. B) - gli ambiti idonei all'installazione di impianti fotovoltaici;
- Allegato I, lett. C) - le aree nelle quali è incentivata l'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B).

Considerando l'analisi normativa e vincolistica effettuata nei precedenti paragrafi **è possibile affermare che l'area oggetto di indagine non ricade in aree non idonee definite nell'Allegato I, lettera A).**

Secondo quanto indicato all'interno della DAL n. 125/2023, nelle aree agricole di cui all'art. 20, c. 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199/2021 continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7 dell'All. I della DAL n. 28/2010, secondo cui *"le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l'impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente"*.

Con parere PG/2023/1053631 del 20/10/2023 la Regione ha chiarito che in caso di impianto agrivoltaico avanzato, come nel caso in esame, la superficie dell'impianto fotovoltaico è da intendersi come la somma delle superfici determinate dalla proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici e delle strutture di sostegno nella loro maggiore estensione. La superficie così calcolata non deve per l'appunto superare il 10% della superficie del territorio agricolo nella disponibilità del richiedente.

Considerato che il numero dei pannelli fotovoltaici dell'impianto è pari a 22.488 pannelli, di superficie unitaria pari a 2,689 m², la superficie complessiva dell'impianto agrivoltaico è pari a 60.479,23 m². Il terreno nella disponibilità del richiedente ha superficie complessiva, costituita dalla superficie fondiaria di terreni contigui, pari a 671.876 m².

Il rapporto 1/10 è pertanto rispettato e dunque l'area di intervento è da considerarsi idonea alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico in esame.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	127 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

F.1.3 Sintesi delle disposizioni relative all'idoneità dell'area

Dalla disamina effettuata è possibile concludere che:

- con riferimento alle disposizioni nazionali (art. 20, c. 8, D.Lgs. 199/2021), l'area di intervento è idonea per la realizzazione di impianti fotovoltaici in quanto:
 - non interessa beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 - per la parte destinata a fotovoltaico (agrivoltaico) dista più di 500 metri dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e dai beni ricadenti in art. 136 del medesimo decreto legislativo.
- con riferimento alle disposizioni regionali (DAL n. 28/2010 modificata con DAL 125/2023) l'area di intervento è idonea per la realizzazione di impianti fotovoltaici in quanto:
 - non ricade in alcune delle aree di cui alla lettera A dell'Allegato I alla DAL 28/2010 (aree non idonee);
 - ricade nell'area di cui alla lettera B), punto 7 dell'Allegato I alla DAL 28/2010 (aree idonee con limiti/condizioni). Risultano rispettate le disposizioni del presente punto.

L'area di intervento individuata nell'ambito del presente progetto è quindi idonea per realizzare l'impianto fotovoltaico.

EP 01 RA SC 00 SC IP 01.01	Inquadramento programmatico	00	05/06/2024	128 di 128
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	